Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2021/0385(COD)

26.7.2022

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati di mercato, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di un sistema consolidato di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per la trasmissione degli ordini dei clienti
(COM(2021)0727 – C9-0440/2021 – 2021/0385(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatrice: Danuta Maria Hübner

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE.....106

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati di mercato, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di un sistema consolidato di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per la trasmissione degli ordini dei clienti
(COM(2021)727 – C9-0440/2021 – 2021/0385(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)727),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9 0440/2021),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2022),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE)	che modifica il regolamento (UE)

n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati di mercato, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di un sistema consolidato di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e ***il divieto di ricevere pagamenti per la*** trasmissione degli ordini dei clienti	n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati di mercato, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di un sistema consolidato di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e ***la regolamentazione della*** trasmissione ***ed esecuzione*** degli ordini dei clienti
(Testo rilevante ai fini del SEE)	(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 600/2014 consente alle autorità competenti di derogare ai requisiti di trasparenza pre-negoziazione per i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione che determinano i loro prezzi facendo riferimento al prezzo intermedio del mercato primario o del mercato più pertinente in termini di liquidità. ***Non essendovi alcuna giustificazione all'esclusione di ordini di dimensioni inferiori da un book di negoziazione trasparente e*** al fine di aumentare la trasparenza pre-negoziazione e quindi rafforzare il processo di formazione dei prezzi, tale deroga dovrebbe essere applicabile agli ordini con una dimensione maggiore o uguale al doppio di quella standard del mercato. Quando il sistema consolidato di pubblicazione per le azioni e i fondi indicizzati quotati fornirà prezzi di acquisto e di vendita da cui è possibile ricavare un prezzo intermedio, la deroga basata sul prezzo di riferimento dovrebbe essere disponibile anche per i sistemi che ricavano il prezzo intermedio dal sistema	(6) L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 600/2014 consente alle autorità competenti di derogare ai requisiti di trasparenza pre-negoziazione per i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione che determinano i loro prezzi facendo riferimento al prezzo intermedio del mercato primario o del mercato più pertinente in termini di liquidità. Al fine di aumentare la trasparenza pre-negoziazione e quindi rafforzare il processo di formazione dei prezzi, tale deroga dovrebbe essere applicabile ***solo*** agli ordini con una dimensione maggiore o uguale ***a una dimensione determinata dall'ESMA, che non dovrebbe essere superiore*** al doppio di quella standard del mercato***. Nel definire una possibile soglia, l'ESMA dovrebbe tenere conto dell'impatto di tale misura i) sulla qualità del mercato, ii) sulla liquidità complessiva nelle sedi di negoziazione dell'Unione, iii) sui risultati conseguiti dagli investitori finali e iv) sull'attrattiva e la competitività a livello nazionale e internazionale dei mercati dei capitali e delle imprese dell'Unione***.

consolidato di pubblicazione.	Quando il sistema consolidato di pubblicazione per le azioni e i fondi indicizzati quotati fornirà prezzi di acquisto e di vendita da cui è possibile ricavare un prezzo intermedio, la deroga basata sul prezzo di riferimento dovrebbe essere disponibile anche per i sistemi che ricavano il prezzo intermedio dal sistema consolidato di pubblicazione.
	Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il dark trading è una negoziazione priva di trasparenza pre-negoziazione, che fa uso della deroga basata sul prezzo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 e della deroga alla negoziazione negoziata di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), dello stesso regolamento. Il ricorso a entrambe le deroghe è limitato dal doppio massimale sul volume. Tale doppio massimale sul volume è un meccanismo che limita il livello di dark trading a una certa percentuale rispetto al totale delle negoziazioni in uno strumento rappresentativo di capitale. La quota di dark trading in uno strumento rappresentativo di capitale su una singola sede non può superare il 4 % del totale delle negoziazioni in tale strumento nell'Unione. Quando tale soglia viene superata, il dark trading in tale strumento su tale specifica sede viene sospeso. In secondo luogo, la quota di dark trading in uno strumento rappresentativo di capitale nell'Unione non può superare l'8 % del totale delle negoziazioni in tale strumento nell'Unione. Quando tale soglia viene	(7) Il dark trading è una negoziazione priva di trasparenza pre-negoziazione, che fa uso della deroga basata sul prezzo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 e della deroga alla negoziazione negoziata di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), dello stesso regolamento. Il ricorso a entrambe le deroghe è limitato dal doppio massimale sul volume. Tale doppio massimale sul volume è un meccanismo che limita il livello di dark trading a una certa percentuale rispetto al totale delle negoziazioni in uno strumento rappresentativo di capitale. La quota di dark trading in uno strumento rappresentativo di capitale su una singola sede non può superare il 4 % del totale delle negoziazioni in tale strumento nell'Unione. Quando tale soglia viene superata, il dark trading in tale strumento su tale specifica sede viene sospeso. In secondo luogo, la quota di dark trading in uno strumento rappresentativo di capitale nell'Unione non può superare l'8 % del totale delle negoziazioni in tale strumento nell'Unione. Quando tale soglia viene

superata, il dark trading in tale strumento viene sospeso. La soglia specifica della sede lascia spazio all'uso continuo di tali deroghe su altre piattaforme nelle quali la negoziazione di tale strumento rappresentativo di capitale non è ancora sospesa, fino a quando la soglia a livello di Unione non viene superata. Tale meccanismo causa complessità in termini di monitoraggio dei livelli di dark trading e di applicazione della sospensione. Per semplificare il doppio massimale sul volume mantenendone l'efficacia, ***il*** nuovo massimale unico sul volume ***dovrebbe basarsi*** soltanto sulla soglia a livello di UE. Tale soglia dovrebbe essere abbassata al 7 % per compensare un potenziale aumento delle negoziazioni nel contesto di tali deroghe come conseguenza dell'abolizione della soglia specifica della sede.

superata, il dark trading in tale strumento viene sospeso. La soglia specifica della sede lascia spazio all'uso continuo di tali deroghe su altre piattaforme nelle quali la negoziazione di tale strumento rappresentativo di capitale non è ancora sospesa, fino a quando la soglia a livello di Unione non viene superata. Tale meccanismo causa complessità in termini di monitoraggio dei livelli di dark trading e di applicazione della sospensione. ***Al fine di ridurre la complessità e allineare l'Unione alle prassi internazionali, il meccanismo relativo al massimale dovrebbe essere sospeso per almeno cinque anni. L'ESMA, che avrebbe il potere di monitorare le condizioni di mercato e, in particolare, il processo di formazione dei prezzi e la liquidità disponibile nelle piattaforme trasparenti, dovrebbe rivedere tale sospensione con cadenza annuale. Se la sospensione del massimale altera l'equilibrio tra i partecipanti al mercato e danneggia il processo di formazione dei prezzi, l'ESMA dovrebbe proporre alla Commissione di interrompere la sospensione e tornare a un meccanismo relativo a un massimale basato esclusivamente su una soglia stabilita a livello di Unione. In tal caso,*** per semplificare il doppio massimale sul volume mantenendone l'efficacia, ***la proposta introduce un*** nuovo massimale unico sul volume ***basato*** soltanto sulla soglia a livello di UE. Tale soglia dovrebbe essere abbassata al 7 % per compensare un potenziale aumento delle negoziazioni nel contesto di tali deroghe come conseguenza dell'abolizione della soglia specifica della sede. ***Al termine del periodo di sospensione di cinque anni, l'ESMA dovrebbe pubblicare una relazione finale che illustri in dettaglio l'impatto della sospensione sui mercati dell'Unione e, sulla base di tale relazione, la Commissione dovrebbe valutare se rinnovare la sospensione o sopprimere le disposizioni sul meccanismo relativo al***

massimale.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'articolo 10 del regolamento (UE) n. 600/2014 prevede l'obbligo per le sedi di negoziazione di pubblicare le informazioni relative alle operazioni su strumenti non rappresentativi di capitale, compresi il prezzo e il volume. L'articolo 11 di tale regolamento contiene i motivi per cui le autorità nazionali competenti possono autorizzare la pubblicazione differita di tali informazioni. La pubblicazione differita di tali informazioni è consentita quando un'operazione è al di sopra della soglia di dimensione elevata ed è in uno strumento per il quale non esiste un mercato liquido, oppure quando tale operazione è al di sopra della soglia di dimensione specifica dello strumento nel caso in cui l'operazione coinvolga i fornitori di liquidità. Le autorità nazionali competenti hanno discrezionalità in relazione alla durata del periodo di differimento e alle informazioni sulle operazioni che possono essere differite. Tale discrezionalità ha portato a pratiche diverse tra gli Stati membri e a pubblicazioni inefficaci sulla trasparenza post-negoziazione. Al fine di assicurare la trasparenza nei confronti di tutti i tipi di investitori, è necessario armonizzare il regime di differimento a livello di Unione europea, eliminare la discrezionalità a livello nazionale e facilitare il consolidamento dei dati di mercato. Di conseguenza è opportuno rafforzare i requisiti di trasparenza post-negoziazione eliminando la discrezionalità delle autorità	(8) L'articolo 10 del regolamento (UE) n. 600/2014 prevede l'obbligo per le sedi di negoziazione di pubblicare le informazioni relative alle operazioni su strumenti non rappresentativi di capitale, compresi il prezzo e il volume. L'articolo 11 di tale regolamento contiene i motivi per cui le autorità nazionali competenti possono autorizzare la pubblicazione differita di tali informazioni. La pubblicazione differita di tali informazioni è consentita quando un'operazione è al di sopra della soglia di dimensione elevata ed è in uno strumento per il quale non esiste un mercato liquido, oppure quando tale operazione è al di sopra della soglia di dimensione specifica dello strumento nel caso in cui l'operazione coinvolga i fornitori di liquidità. Le autorità nazionali competenti hanno discrezionalità in relazione alla durata del periodo di differimento e alle informazioni sulle operazioni che possono essere differite. Tale discrezionalità ha portato a pratiche diverse tra gli Stati membri e a pubblicazioni inefficaci sulla trasparenza post-negoziazione. Al fine di assicurare la trasparenza nei confronti di tutti i tipi di investitori, è necessario armonizzare il regime di differimento a livello di Unione europea, eliminare la discrezionalità a livello nazionale e facilitare il consolidamento dei dati di mercato. Di conseguenza è opportuno rafforzare i requisiti di trasparenza post-negoziazione eliminando la discrezionalità delle autorità ***nazionali*** competenti ***e stabilendo le***

competenti.

categorie di operazioni per le quali è consentito il differimento, tenendo conto dell'entità delle operazioni e della liquidità degli strumenti finanziari interessati.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di assicurare un livello adeguato di trasparenza, il prezzo di un'operazione in strumenti non rappresentativi di capitale ***dovrebbe*** essere ***pubblicato*** quanto più possibile in tempo reale ***ed*** essere differito soltanto fino alla fine del giorno di negoziazione al massimo. Tuttavia, per non esporre a rischi indebiti i fornitori di liquidità in strumenti non rappresentativi di capitale, dovrebbe essere possibile mascherare ***i volumi delle*** operazioni per un ***breve*** periodo di tempo, che non dovrebbe ***essere superiore a due*** settimane. La calibrazione esatta delle varie categorie corrispondenti ai diversi differimenti dovrebbe essere lasciata all'ESMA in ragione della competenza tecnica necessaria per specificare la calibrazione, nonché della necessità di consentire la flessibilità di modificare tale calibrazione. Tali differimenti dovrebbero essere basati sulla liquidità dello strumento non rappresentativo di capitale, sulla dimensione dell'operazione ***e, per le obbligazioni, sul rating di credito*** e non dovrebbero più includere la dimensione specifica dello strumento in questione.	(9) Al fine di assicurare un livello adeguato di trasparenza, il prezzo ***e il volume*** di un'operazione in strumenti non rappresentativi di capitale ***dovrebbero*** essere ***pubblicati*** quanto più possibile in tempo reale ***e il prezzo dovrebbe*** essere differito soltanto fino alla fine del giorno di negoziazione al massimo. Tuttavia, per non esporre a rischi indebiti i fornitori di liquidità in strumenti non rappresentativi di capitale, dovrebbe essere possibile mascherare ***il prezzo e il volume di*** operazioni ***di importo molto elevato*** per un periodo di tempo ***più lungo***, che non dovrebbe ***superare quattro*** settimane. La calibrazione esatta delle varie categorie corrispondenti ai diversi differimenti dovrebbe essere lasciata all'ESMA in ragione della competenza tecnica necessaria per specificare la calibrazione, nonché della necessità di consentire la flessibilità di modificare tale calibrazione. Tali differimenti dovrebbero essere basati sulla liquidità dello strumento non rappresentativo di capitale ***(utilizzando l'entità dell'emissione come misura indiretta)***, sulla dimensione dell'operazione ***(dimensione della negoziazione)*** e non dovrebbero più includere la dimensione specifica dello strumento in questione ***né le dimensioni elevate***. ***Al fine di semplificare il regime di trasparenza pre-negoziazione***

per obbligazioni e strumenti derivati, la dimensione specifica dello strumento dovrebbe essere rimossa e le dimensioni elevate dovrebbero essere ridotte in modo tale che una sola soglia rimanga a un livello adeguato.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Al fine di rafforzare il processo di formazione dei prezzi e mantenere parità di condizioni tra le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici, l'articolo 14 del regolamento (UE) n. 600/2014 impone agli internalizzatori sistematici di rendere pubbliche tutte le quotazioni di strumenti rappresentativi di capitale collocate da tale internalizzatore sistematico che siano al di sotto delle dimensioni standard del mercato. Gli internalizzatori sistematici sono liberi di decidere quali dimensioni quotare, purché quotino una dimensione minima del 10 % della dimensione standard del mercato. Tale possibilità ha tuttavia portato a livelli molto bassi di trasparenza pre-negoziazione forniti dagli internalizzatori sistematici in strumenti rappresentativi di capitale, e ha ostacolato il conseguimento della parità di condizioni. È quindi necessario imporre agli internalizzatori sistematici di pubblicare quotazioni irrevocabili relative a ***un minimo di*** due volte la dimensione standard del mercato.	(11) Al fine di rafforzare il processo di formazione dei prezzi e mantenere parità di condizioni tra le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici, l'articolo 14 del regolamento (UE) n. 600/2014 impone agli internalizzatori sistematici di rendere pubbliche tutte le quotazioni di strumenti rappresentativi di capitale collocate da tale internalizzatore sistematico che siano al di sotto delle dimensioni standard del mercato. Gli internalizzatori sistematici sono liberi di decidere quali dimensioni quotare, purché quotino una dimensione minima del 10 % della dimensione standard del mercato. Tale possibilità ha tuttavia portato a livelli molto bassi di trasparenza pre-negoziazione forniti dagli internalizzatori sistematici in strumenti rappresentativi di capitale, e ha ostacolato il conseguimento della parità di condizioni. È quindi necessario imporre agli internalizzatori sistematici di pubblicare quotazioni irrevocabili relative a ***una dimensione minima determinata dall'ESMA. La dimensione minima non deve essere superiore a*** due volte la dimensione standard del mercato***, e dovrebbe essere determinata tenendo conto degli obiettivi seguenti: i) aumentare la trasparenza pre-negoziazione degli strumenti***

rappresentativi di capitale a vantaggio degli investitori finali; ii) mantenere condizioni di parità tra le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici; iii) fornire agli investitori finali un'adeguata scelta di possibilità di negoziazione; e iv) garantire che il contesto di negoziazione nell'Unione rimanga attraente e competitivo a livello sia nazionale che internazionale.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di creare parità di condizioni, oltre all'obbligo di pubblicare le quotazioni irrevocabili ***relative a un minimo di due volte la dimensione standard del mercato***, gli internalizzatori sistematici non dovrebbero ***più*** essere autorizzati a effettuare abbinamenti al prezzo intermedio al di sotto ***del doppio della dimensione standard del mercato***. Dovrebbe inoltre essere chiarito che gli internalizzatori sistematici dovrebbero essere autorizzati a effettuare abbinamenti al prezzo intermedio ***nella misura in cui rispettino le norme in materia di dimensioni dei tick di negoziazione ai sensi dell'articolo 49 della direttiva 2014/65/UE quando negoziano*** al di sopra ***del doppio della dimensione standard del mercato ma al di sotto della soglia in-scale di dimensione elevata***. ***Quando negoziano al di sopra di una soglia in-scale di dimensione elevata, gli internalizzatori sistematici dovrebbero continuare ad essere autorizzati ad effettuare abbinamenti al prezzo intermedio*** senza rispettare il regime in materia di dimensioni dei tick di	(12) Al fine di creare parità di condizioni, oltre all'obbligo di pubblicare le quotazioni irrevocabili, gli internalizzatori sistematici non dovrebbero essere autorizzati a effettuare abbinamenti al prezzo intermedio al di sotto ***di una dimensione determinata dall'ESMA e in linea con la dimensione al di sotto della quale si applicano i requisiti di trasparenza pre-negoziazione degli internalizzatori sistematici***. Dovrebbe inoltre essere chiarito che gli internalizzatori sistematici dovrebbero essere autorizzati a effettuare abbinamenti al prezzo intermedio al di sopra ***di tale dimensione*** senza rispettare il regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione. ***Ciò porterebbe l'Unione a essere in linea con le prassi prevalenti del mercato internazionale.***

negoziazione.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) In ragione della qualità variegata dei dati di mercato, è difficile per i partecipanti al mercato confrontare tali dati; tale circostanza priva il consolidamento dei dati di gran parte del suo valore aggiunto. Che i dati di mercato siano di qualità elevata è estremamente importante per il corretto funzionamento del regime di trasparenza di cui ai titoli II e III del regolamento (UE) n. 600/2014 e per il consolidamento dei dati da parte dei fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione. Di conseguenza è opportuno richiedere che tali dati di mercato siano conformi a livelli di qualità elevati in termini sia di sostanza che di formato. Dovrebbe essere possibile modificare la sostanza e il formato dei dati in breve tempo per lasciare spazio a pratiche di mercato e informazioni in evoluzione. Di conseguenza ***la Commissione*** dovrebbe specificare i requisiti concernenti la qualità dei dati ***in un atto delegato*** e tali requisiti dovrebbero tenere conto del parere di un gruppo consultivo dedicato, composto da esperti del settore e delle autorità pubbliche.	(15) In ragione della qualità variegata dei dati di mercato, è difficile per i partecipanti al mercato confrontare tali dati; tale circostanza priva il consolidamento dei dati di gran parte del suo valore aggiunto. Che i dati di mercato siano di qualità elevata è estremamente importante per il corretto funzionamento del regime di trasparenza di cui ai titoli II e III del regolamento (UE) n. 600/2014 e per il consolidamento dei dati da parte dei fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione. Di conseguenza è opportuno richiedere che tali dati di mercato siano conformi a livelli di qualità elevati in termini sia di sostanza che di formato. Dovrebbe essere possibile modificare la sostanza e il formato dei dati in breve tempo per lasciare spazio a pratiche di mercato e informazioni in evoluzione. Di conseguenza ***l'ESMA*** dovrebbe specificare i requisiti concernenti la qualità dei dati ***in progetti di norme tecniche di regolamentazione*** e tali requisiti dovrebbero tenere conto ***degli standard e delle pratiche prevalenti del settore, degli sviluppi e delle norme internazionali concordati a livello internazionale o dell'Unione, nonché*** del parere di un gruppo consultivo dedicato ***istituito dalla Commissione***, composto da esperti del settore e delle autorità pubbliche***, incaricato di fornire indicazioni limitatamente ai dati in uscita del sistema consolidato di pubblicazione***. ***L'ESMA sarà coinvolta da vicino nei***

lavori di tale gruppo consultivo.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) L'articolo 23 del regolamento (UE) n. 600/2014 richiede che la maggior parte delle negoziazioni di azioni avvenga in sedi di negoziazione o internalizzatori sistematici ("obbligo di negoziazione di azioni"). Tale obbligo non si applica alle operazioni in azioni che non sono sistematiche o sono ad hoc o irregolari e poco frequenti. Non è chiaro quando si applica tale esenzione. L'ESMA ha quindi chiarito questo aspetto operando una distinzione tra le azioni sulla base del loro codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN). In base a tale distinzione, soltanto le azioni con un ISIN del SEE sono soggette all'obbligo di negoziazione di azioni. Tale approccio fornisce chiarezza ai partecipanti al mercato che negoziano in azioni. È quindi opportuno integrare la prassi attuale dell'ESMA nel regolamento (UE) n. 600/2014, sopprimendo contemporaneamente l'esenzione per le operazioni in azioni non sistematiche, ad hoc o irregolari e poco frequenti. ***Al fine di fornire ai partecipanti al mercato la certezza in merito agli strumenti soggetti all'obbligo di negoziazione di azioni, l'ESMA dovrebbe avere la facoltà di pubblicare e gestire un elenco contenente tutte le azioni soggette a tale obbligo.***	(17) L'articolo 23 del regolamento (UE) n. 600/2014 richiede che la maggior parte delle negoziazioni di azioni avvenga in sedi di negoziazione o internalizzatori sistematici ("obbligo di negoziazione di azioni"). Tale obbligo non si applica alle operazioni in azioni che non sono sistematiche o sono ad hoc o irregolari e poco frequenti. Non è chiaro quando si applica tale esenzione. L'ESMA ha quindi chiarito questo aspetto operando una distinzione tra le azioni sulla base del loro codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN). In base a tale distinzione, soltanto le azioni con un ISIN del SEE sono soggette all'obbligo di negoziazione di azioni. Tale approccio fornisce chiarezza ai partecipanti al mercato che negoziano in azioni. È quindi opportuno integrare la prassi attuale dell'ESMA nel regolamento (UE) n. 600/2014, sopprimendo contemporaneamente l'esenzione per le operazioni in azioni non sistematiche, ad hoc o irregolari e poco frequenti.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) La segnalazione nei mercati finanziari, in particolare la segnalazione di operazioni, è già altamente automatizzata e i dati sono più standardizzati. Talune incoerenze tra i quadri sono già state risolte nel REFIT del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR) e nel regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTR). I poteri attribuiti all'ESMA dovrebbero essere allineati affinché possa adottare norme tecniche e assicurare una maggiore coerenza nella segnalazione di operazioni tra i quadri EMIR, SFTR e MiFIR. Ciò migliorerà la qualità dei dati delle operazioni ed eviterà inutili costi aggiuntivi per il settore.	(19) La segnalazione nei mercati finanziari, in particolare la segnalazione di operazioni, è già altamente automatizzata e i dati sono più standardizzati. Talune incoerenze tra i quadri sono già state risolte nel REFIT del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR) e nel regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTR). I poteri attribuiti all'ESMA dovrebbero essere allineati affinché possa adottare norme tecniche e assicurare una maggiore coerenza nella segnalazione di operazioni tra i quadri EMIR, SFTR e MiFIR. Ciò migliorerà la qualità dei dati delle operazioni ed eviterà inutili costi aggiuntivi per il settore. ***Inoltre, la segnalazione delle operazioni dovrebbe consentire un ampio scambio di dati sulle operazioni tra le autorità nazionali competenti per riflettere adeguatamente le esigenze in evoluzione di queste ultime in materia di vigilanza al fine di monitorare gli sviluppi più recenti del mercato e i potenziali rischi correlati. Ciò dovrebbe affrontare, ad esempio, la necessità per qualsiasi autorità nazionale competente di ottenere una panoramica completa degli investimenti effettuati da clienti residenti, domiciliati o stabiliti nella sua giurisdizione, anche quando tali investimenti sono effettuati tramite imprese di investimento autorizzate in un altro Stato membro o strumenti finanziari per i quali non è l'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità.***

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) I partecipanti al mercato e l'ESMA hanno dimostrato che il regime di segnalazione esistente può creare incertezza su chi dovrebbe segnalare le operazioni e può comportare doppie segnalazioni. Il problema è particolarmente grave quando le imprese di investimento che negoziano tra loro non sanno se la loro controparte è un internalizzatore sistematico per lo strumento finanziario negoziato e, in quanto tale, dovrebbe segnalare le operazioni al dispositivo di pubblicazione autorizzato. Inoltre, il legame tra l'obbligo di segnalazione e lo status di internalizzatore sistematico ha portato a un aumento del numero di internalizzatori sistematici nell'Unione, distorcendo il quadro dei partecipanti al mercato. Il collegamento tra lo status di internalizzatore sistematico e gli obblighi di trasparenza e segnalazione post-negoziazione dovrebbe essere eliminato, introducendo piuttosto la possibilità per i partecipanti al mercato di registrarsi come soggetto segnalante designato. Inoltre, l'ESMA dovrebbe istituire un registro di tutti i soggetti segnalanti designati, specificandone l'identità nonché gli strumenti o le classi di strumenti per i quali sono designati quali soggetti segnalanti. Ciò eliminerebbe l'incertezza in merito a chi dovrebbe segnalare un'operazione e ridurrebbe l'onere normativo per le imprese di investimento, in particolare quelle più piccole. Un simile approccio avrebbe anche il vantaggio che solo le imprese che si qualificano o hanno aderito come internalizzatori sistematici agiranno come fornitori di liquidità, fornendo ulteriore chiarezza alla struttura complessiva del

mercato azionario.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) La concorrenza tra i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione assicura che tale sistema sia fornito nel modo più efficiente e nelle condizioni migliori per gli utenti. Tuttavia, fino ad ora, nessun soggetto ha chiesto di agire in veste di fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione. Si ritiene pertanto opportuno autorizzare l'ESMA a organizzare periodicamente una procedura di selezione competitiva per selezionare un soggetto unico in grado di fornire il sistema consolidato di pubblicazione per ciascuna classe di attività specificata. ***Tenendo conto della novità del regime proposto,*** l'ESMA dovrebbe ***imporre la fornitura di dati sulla trasparenza post-negoziazione soltanto per la prima procedura di*** selezione ***che esegue in relazione ad*** azioni***. Almeno 18 mesi prima dell'avvio della seconda procedura di*** selezione, l'ESMA dovrebbe ***presentare una relazione alla Commissione per valutare se esiste una domanda di mercato per estendere ai dati pre-negoziazione la contribuzione di dati al sistema. Sulla base di tale relazione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere, tramite un atto delegato, di specificare ulteriormente il livello di dettaglio dei*** dati pre-negoziazione ***forniti al sistema***.	(20) La concorrenza tra i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione assicura che tale sistema sia fornito nel modo più efficiente e nelle condizioni migliori per gli utenti. Tuttavia, fino ad ora, nessun soggetto ha chiesto di agire in veste di fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione. Si ritiene pertanto opportuno autorizzare l'ESMA a organizzare periodicamente una procedura di selezione competitiva per selezionare un soggetto unico in grado di fornire il sistema consolidato di pubblicazione per ciascuna classe di attività specificata. L'ESMA dovrebbe ***dare la priorità alla*** selezione ***e all'autorizzazione di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione per le obbligazioni, seguito da*** azioni ***e fondi indicizzati quotati e infine da strumenti derivati. I processi di selezione per ciascun CTP dovrebbero essere scaglionati a intervalli regolari e ogni processo di*** selezione ***dovrebbe iniziare al massimo entro sei mesi dall'avvio di quello precedente. Date le somiglianze tra azioni e fondi indicizzati quotati***, l'ESMA dovrebbe ***svolgere un processo parallelo per questi due strumenti finanziari, accettando proposte per un unico sistema consolidato di pubblicazione, comprendente sia azioni sia fondi indicizzati quotati, o due sistemi di pubblicazione separati. Solo per le azioni, il CTP dovrebbe comprendere*** i dati pre-negoziazione ***relativi alle migliori offerte di acquisto e di vendita***. ***L'ESMA***

dovrebbe inoltre richiedere al CTP per le azioni di essere in grado o almeno di avere le capacità tecniche per consolidare e visualizzare i dati pre-negoziazione relativi ai primi cinque livelli dei book di negoziazione.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Secondo i dati presentati nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta del presente regolamento, la generazione di entrate prevista per il sistema consolidato di pubblicazione varierà a seconda delle caratteristiche specifiche del sistema. I ricavi previsti del CTP dovrebbero superare in maniera significativa il costo della sua produzione e quindi contribuire alla creazione di un solido regime di partecipazione ai ricavi nel contesto del quale il CTP e i contributori di dati di mercato condividano interessi commerciali allineati. Questo principio non dovrebbe impedire ai CTP di conseguire un margine necessario per mantenere un modello di business redditizio né di utilizzare i dati di mercato fondamentali per offrire ulteriori analisi o altri servizi destinati ad aumentare l'insieme dei ricavi.	(21) Secondo i dati presentati nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta del presente regolamento, la generazione di entrate prevista per il sistema consolidato di pubblicazione varierà a seconda delle caratteristiche specifiche del sistema. I ricavi previsti del CTP dovrebbero superare in maniera significativa il costo della sua produzione e quindi contribuire alla creazione di un solido regime di partecipazione ai ricavi nel contesto del quale il CTP e i contributori di dati di mercato condividano interessi commerciali allineati. Questo principio non dovrebbe impedire ai CTP di conseguire un margine necessario per mantenere un modello di business redditizio né di utilizzare i dati di mercato fondamentali per offrire ulteriori analisi o altri servizi destinati ad aumentare l'insieme dei ricavi. ***Il contributore di dati di mercato dovrebbe ricevere solo una remunerazione basata sui costi sostenuti per generare i dati e fornirli al CTP. Gli investitori al dettaglio dovrebbero avere accesso al sistema consolidato di pubblicazione, gratuitamente o pagando un canone annuo nominale, e il fornitore del sistema consolidato di pubblicazione dovrebbe garantire che le informazioni fornite agli investitori al dettaglio siano***

facilmente accessibili e visualizzate in un formato intuitivo e comprensibile.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Vi è una differenza oggettiva tra una sede di ammissione primaria e altre sedi di negoziazione che fungono da mercati di negoziazione secondari. Una sede di ammissione primaria ammette le imprese ai mercati pubblici, svolgendo un ruolo cruciale nella vita di un'azione e per la liquidità dell'azione. Ciò è particolarmente vero nel caso di azioni quotate su mercati regolamentati di dimensioni inferiori che rimangono tipicamente negoziate per lo più nel contesto della sede di ammissione primaria. ***Quando la*** negoziazione ***trasparente pre-negoziazione di una determinata azione si svolge esclusivamente o prevalentemente presso la*** sede di ammissione primaria, ***tale sede più piccola gioca un ruolo più importante nella formazione dei prezzi per tale azione. I dati di mercato fondamentali che un mercato regolamentato più piccolo contribuisce*** al sistema consolidato di pubblicazione ***giocano quindi un ruolo più determinante nella formazione dei prezzi*** per le azioni ***che tale sede ammette alla negoziazione. Un trattamento preferenziale nel contesto del regime di partecipazione ai ricavi è quindi considerato adeguato*** per consentire ***a tali borse più piccole*** di mantenere le loro ammissioni locali e salvaguardare un ecosistema ricco e vivace in linea con gli obiettivi dell'Unione dei mercati dei	(22) Vi è una differenza oggettiva tra una sede di ammissione primaria e altre sedi di negoziazione che fungono da mercati di negoziazione secondari. Una sede di ammissione primaria ammette le imprese ai mercati pubblici, svolgendo un ruolo cruciale nella vita di un'azione e per la liquidità dell'azione. Ciò è particolarmente vero nel caso di azioni quotate su mercati regolamentati di dimensioni inferiori che rimangono tipicamente negoziate per lo più nel contesto della sede di ammissione primaria. ***Nei mercati regolamentati più piccoli il livello di concentrazione delle*** negoziazioni ***di azioni, per le quali sono anche*** sede di ammissione primaria, ***fa sì che il loro contributo relativo alla frammentazione delle negoziazioni nell'Unione sia meno significativo rispetto a quello dei mercati regolamentati più grandi. Il volume medio giornaliero delle negoziazioni per le azioni nei mercati regolamentati più piccoli è relativamente basso, ammontando spesso a meno dell'1 % del volume medio giornaliero delle negoziazioni dell'Unione nel suo insieme. Infine, i mercati regolamentati più piccoli sono, in media, meno diversificati e più dipendenti dai ricavi dei dati e il contributo obbligatorio*** al sistema consolidato di pubblicazione per le azioni ***potrebbe privarli della loro più importante fonte di reddito. Pertanto, dati i bassi livelli di frammentazione dei mercati più***

capitali.

piccoli, la loro quota relativa nel contesto di negoziazione generale e le legittime preoccupazioni circa la redditività delle loro attività, un'esclusione dai contributi obbligatori al sistema consolidato di pubblicazione dovrebbe essere considerata adeguata per consentire ***loro*** di mantenere le loro ammissioni locali e salvaguardare un ecosistema ricco e vivace in linea con gli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali. ***Da un punto di vista procedurale, il primo criterio di esclusione dovrebbe essere la quota di mercato; se in qualsiasi momento tale quota dovesse superare la soglia stabilita nel presente regolamento, i criteri di frammentazione dovrebbero applicarsi come criteri di esenzione alternativi. Fatta salva l'esenzione dal contributo obbligatorio, i mercati regolamentati più piccoli che desiderano essere inclusi nella visione consolidata fornita dal sistema consolidato di pubblicazione dovrebbero poter aderire al regime di contributi obbligatori notificandone l'intenzione all'ESMA.***

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) I piccoli mercati regolamentati ***sono*** mercati regolamentati ***che ammettono azioni di emittenti per le quali la negoziazione sul mercato secondario tende ad essere meno liquida rispetto alla negoziazione di azioni ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati di dimensioni maggiori. Per evitare che volumi di negoziazione (o valori nominali) inferiori penalizzino le borse più piccole nel contesto del*** regime di partecipazione ai ricavi ***concepito*** per il sistema	(23) ***Il risultato desiderato sarebbe quello di fornire agli investitori finali una panoramica veramente consolidata delle opportunità di negoziazione disponibili nell'Unione e di aumentare l'attrattiva globale a livello interno e internazionale dei mercati dei capitali dell'Unione, in linea con gli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali, e di includere i*** piccoli mercati regolamentati ***nel quadro creato dal sistema consolidato di pubblicazione. Indipendentemente***

consolidato di pubblicazione per ***le azioni***, i dati derivanti dalle negoziazioni ***di tali*** azioni meno liquide dovrebbero attrarre una remunerazione superiore rispetto a quanto indicherebbe il loro valore di negoziazione nozionale. L'eventualità che un'azione sia meno liquida dovrebbe essere determinata sulla base della proporzione di liquidità trasparente pre-negoziazione mostrata dal mercato regolamentato che ammette l'azione meno liquida, rispetto al controvalore medio giornaliero degli scambi in tale azione.

dall'esenzione dal contributo obbligatorio di dati di mercato al sistema consolidato di pubblicazione, concessa ai mercati regolamentati ***più piccoli a norma del presente regolamento, dovrebbe essere istituito un*** regime ***specifico*** di partecipazione ai ricavi per il sistema consolidato di pubblicazione per ***gli strumenti di capitale, al fine di incentivare la loro partecipazione al regime di contributi obbligatori, che dovrebbe rimanere comunque del tutto volontario. In particolare***, i dati derivanti dalle negoziazioni ***delle*** azioni meno liquide ***negoziate nei mercati regolati di dimensioni inferiori*** dovrebbero attrarre una remunerazione superiore rispetto a quanto indicherebbe il loro valore di negoziazione nozionale. L'eventualità che un'azione sia meno liquida dovrebbe essere determinata sulla base della proporzione di liquidità trasparente pre-negoziazione mostrata dal mercato regolamentato che ammette l'azione meno liquida, rispetto al controvalore medio giornaliero degli scambi in tale azione.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Data la novità del sistema consolidato di pubblicazione nel contesto dei mercati finanziari dell'UE, si dovrebbe conferire all'ESMA l'incarico di fornire alla Commissione europea una valutazione del regime di partecipazione ai ricavi progettato per i mercati regolamentati nel contesto del sistema consolidato di pubblicazione per ***le azioni***. Tale relazione dovrebbe essere preparata sulla base di almeno ***12*** mesi di gestione del CTP e	(24) Data la novità del sistema consolidato di pubblicazione nel contesto dei mercati finanziari dell'UE, si dovrebbe conferire all'ESMA l'incarico di fornire alla Commissione europea una valutazione del regime di partecipazione ai ricavi progettato per ***incentivare*** i mercati regolamentati ***di dimensioni inferiori ad aderire al contributo obbligatorio dei dati di mercato*** nel contesto del sistema consolidato di pubblicazione per ***gli***

successivamente su richiesta della Commissione, laddove ritenuto necessario od opportuno. La valutazione dovrebbe concentrarsi in particolare sull'eventualità che la partecipazione di piccoli mercati regolamentati ai ricavi del CTP sia equa ed efficace nel salvaguardare il ruolo che tali mercati svolgono nel loro ecosistema finanziario locale. La Commissione dovrebbe essere autorizzata a rivedere il meccanismo di assegnazione tramite un atto delegato, laddove necessario od opportuno.

strumenti di capitale. Tale relazione dovrebbe essere preparata sulla base di almeno ***18*** mesi di gestione del CTP e successivamente su richiesta della Commissione, laddove ritenuto necessario od opportuno. La valutazione dovrebbe concentrarsi in particolare sull'eventualità che la partecipazione di piccoli mercati regolamentati ai ricavi del CTP sia equa ed efficace ***nell'indurre tali mercati a contribuire al sistema consolidato di pubblicazione e*** nel salvaguardare il ruolo che tali mercati svolgono nel loro ecosistema finanziario locale***. La valutazione dovrebbe inoltre stabilire se l'inclusione di tali mercati regolamentati di dimensioni inferiori nel sistema consolidato di pubblicazione abbia comportato i) un aumento dei volumi di negoziazione per le azioni in tali mercati regolamentati, ii) un effetto positivo sulla partecipazione al mercato degli investitori professionali e al dettaglio, e iii) un miglioramento delle condizioni di negoziazione per gli investitori finali***. La Commissione dovrebbe essere autorizzata a rivedere il meccanismo di assegnazione tramite un atto delegato, laddove necessario od opportuno.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Gli intermediari finanziari dovrebbero cercare di ottenere il miglior prezzo possibile e la probabilità di esecuzione più elevata possibile per le operazioni che eseguono per conto dei loro clienti. A tal fine gli intermediari finanziari dovrebbero selezionare la sede di negoziazione o la controparte per	(32) Gli intermediari finanziari dovrebbero cercare di ottenere il miglior prezzo possibile e la probabilità di esecuzione più elevata possibile per le operazioni che eseguono per conto dei loro clienti. A tal fine gli intermediari finanziari dovrebbero selezionare la sede di negoziazione o la controparte per

l'esecuzione delle operazioni dei loro clienti esclusivamente sulla base del conseguimento dell'esecuzione alle condizioni migliori per i loro clienti. La circostanza in cui un intermediario finanziario riceve un pagamento da una controparte di negoziazione in cambio della garanzia dell'esecuzione delle operazioni dei clienti dovrebbe essere incompatibile con tale principio di esecuzione alle condizioni migliori. Si dovrebbe pertanto vietare alle imprese di investimento di ricevere tale pagamento.	l'esecuzione delle operazioni dei loro clienti esclusivamente sulla base del conseguimento dell'esecuzione alle condizioni migliori per i loro clienti. La circostanza in cui un intermediario finanziario riceve un pagamento da una controparte di negoziazione in cambio della garanzia dell'esecuzione delle operazioni dei clienti dovrebbe essere incompatibile con tale principio di esecuzione alle condizioni migliori. Si dovrebbe pertanto vietare alle imprese di investimento di ricevere tale pagamento. ***Tale divieto dovrebbe applicarsi agli strumenti negoziati nelle sedi di negoziazione, in particolare alle azioni, ai fondi indicizzati quotati e agli strumenti derivati, e dovrebbe riguardare qualsiasi tipo di intermediario, sia esso una sede di negoziazione, un internalizzatore sistematico o un'impresa che effettua negoziazioni OTC.***

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia facilitare l'emergere di mercati trasversali di fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione per ciascuna classe di attività e modificare taluni aspetti della legislazione vigente al fine di migliorare la trasparenza dei mercati degli strumenti finanziari, ma anche rafforzare ulteriormente la parità di condizioni tra i mercati regolamentati e gli internalizzatori sistematici, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, in ragione della loro portata e dei loro effetti, tali obiettivi possono essere piuttosto conseguiti meglio	(34) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia facilitare l'emergere di mercati trasversali di fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione per ciascuna classe di attività e modificare taluni aspetti della legislazione vigente al fine di migliorare la trasparenza dei mercati degli strumenti finanziari, ma anche rafforzare ulteriormente la parità di condizioni tra i mercati regolamentati e gli internalizzatori sistematici***, e rafforzare la competitività internazionale dei mercati di capitali dell'Unione***, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, in ragione della loro portata e

a livello di Unione, la presente misura dovrebbe essere adottata a livello di Unione, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Inoltre il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta, in particolare la libertà d'impresa e la protezione dei consumatori,	dei loro effetti, tali obiettivi possono essere piuttosto conseguiti meglio a livello di Unione, la presente misura dovrebbe essere adottata a livello di Unione, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Inoltre il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta, in particolare la libertà d'impresa e la protezione dei consumatori,

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) è inserito il punto seguente:
	"16 bis) "soggetto segnalante designato": un'impresa di investimento responsabile della pubblicazione di operazioni tramite un APA ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 1;";

Or. en

Motivazione

Inserimento del nuovo status di "soggetto segnalante designato" nelle definizioni del MiFIR. La reazione dei partecipanti al mercato e dell'ESMA ha mostrato che l'attuale regime di segnalazione degli internalizzatori sistematici crea incertezza, porta a segnalazioni duplicate e comporta costi più elevati, in particolare per le imprese di investimento più piccole. Le modifiche al regime degli internalizzatori sistematici (compresa l'istituzione di un registro dei soggetti segnalanti designati da parte dell'ESMA) mirano a separare il regime degli internalizzatori sistematici e gli obblighi di segnalazione, fornendo chiarezza e maggiore

flessibilità e portando a un quadro più chiaro e affidabile dei partecipanti al mercato.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 17

Testo in vigore	*Emendamento*
	a ter) il punto 17) è sostituito dal seguente:
(17) "mercato liquido":	***"***(17) "mercato liquido":
a) ai fini degli articoli 9, 11 e 18, il mercato di uno strumento finanziario o di una categoria di strumenti finanziari in cui vi siano venditori e compratori pronti e disponibili su base continua, e laddove il mercato sia valutato conformemente ai criteri sottoelencati, tenendo conto delle strutture specifiche di mercato del particolare strumento finanziario o della particolare categoria di strumenti finanziari:	a) ai fini degli articoli 9, 11 e 18, il mercato di uno strumento finanziario o di una categoria di strumenti finanziari in cui vi siano venditori e compratori pronti e disponibili su base continua, e laddove il mercato sia valutato conformemente ai criteri sottoelencati, tenendo conto delle strutture specifiche di mercato del particolare strumento finanziario o della particolare categoria di strumenti finanziari:
i) la frequenza e le dimensioni medie delle operazioni in una serie di condizioni di mercato, tenendo conto della natura e del ciclo di vita dei prodotti della categoria di strumenti finanziari;	i) la frequenza e le dimensioni medie delle operazioni in una serie di condizioni di mercato, tenendo conto della natura e del ciclo di vita dei prodotti della categoria di strumenti finanziari;
ii) il numero e il tipo di partecipanti al mercato, compreso il rapporto tra i partecipanti al mercato e gli strumenti finanziari negoziati in relazione a un determinato prodotto;	ii) il numero e il tipo di partecipanti al mercato, compreso il rapporto tra i partecipanti al mercato e gli strumenti finanziari negoziati in relazione a un determinato prodotto;
iii) le dimensioni medie dei differenziali, ove disponibili;	iii) le dimensioni medie dei differenziali, ove disponibili;
	iii bis) l'entità dell'emissione utilizzata per definire un mercato liquido per le obbligazioni che può essere utilizzata per definire un mercato liquido per altri strumenti non rappresentativi di capitale;
b) ai fini degli articoli 4, 5 e 14, un mercato di uno strumento finanziario	b) ai fini degli articoli 4, 5 e 14, un mercato di uno strumento finanziario

negoziato quotidianamente, quando è valutato conformemente ai criteri seguenti:	valutato conformemente ai criteri seguenti:
i) il flottante;	***i) il volume negoziato quotidianamente***;
	i bis) la capitalizzazione di mercato;
ii) il numero medio giornaliero di operazioni relative a tali strumenti finanziari;	ii) il numero medio giornaliero di operazioni relative a tali strumenti finanziari;
iii) il controvalore medio giornaliero degli scambi di tali strumenti finanziari***;***	iii) il controvalore medio giornaliero degli scambi di tali strumenti finanziari***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivazione

Amendment to clarify thati) the issuance size can be used to determine the liquidity of an instrument, where relevant - in line with the proposed provisions under Article 11;ii) as 'an instrument being traded daily' is a precondition for liquidity and treated as a fourth criterion, it is added to the list of criteria under point (17).iii) 'free float' is replace by 'market capitalisation' as:- market participants reportedly struggle to provide free-float information;- free-float does not seem to be the most relevant parameter to assess the liquidity of an instruments;- free-float is not a concept that exists in the ETFs and certificates markets;The number of outstanding shares to be used for the calculation of the market cap to be used for this assessment is also an important information in the context of the Short Selling Regulation.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
"34 bis) "contributore di dati di mercato": una sede di negoziazione, un'impresa di investimento***, compresi gli internalizzatori sistematici, o un APA***;"	"34 bis) "contributore di dati di mercato": una sede di negoziazione, ***un APA, e, ai fini della trasparenza pre-negoziazione per le azioni,*** un'impresa di investimento ***che gestisce un internalizzatore sistematico***;"

Or. en

Motivazione

Il ruolo delle imprese di investimento (internalizzatori sistematici) che contribuiscono al CTP dovrebbe essere limitato ai dati pre-negoziazione. Gli APA presenteranno al CTP i dati post-negoziazione per le imprese di investimento. Consentire anche alle imprese di investimento di trasmettere tali dati potrebbe comportare doppie segnalazioni e incoerenze.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 36 bis

Testo in vigore	*Emendamento*
	c bis) il punto 36 bis) è sostituito dal seguente:
36 bis) "fornitore di servizi di comunicazione dati": un soggetto di cui ai punti ***da*** 34) ***a*** 36) e un soggetto di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 2;	"fornitore di servizi di comunicazione dati": un soggetto di cui ai punti 34)***, 35) e*** 36) e un soggetto di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 2;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivazione

Senza modificare questo punto, il testo includerebbe i "contributori di dati di mercato" (34 bis) nella definizione di fornitore di servizi di comunicazione dati. Ciò creerebbe confusione sul fatto se le disposizioni relative ai fornitori di servizi di comunicazione dati si applichino anche ai contributori di dati di mercato (in particolare le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici), mentre riguardano solo gli ARM, gli APA e i CTP.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 36 ter – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
tutti i dati seguenti riguardanti ***gli***	tutti i dati seguenti riguardanti ***le azioni e i***

strumenti di capitale: ***fondi indicizzati quotati***:

Or. en

Motivazione

Chiarire la portata del sistema consolidato di pubblicazione migliorando la chiarezza giuridica in merito al fatto che con "strumenti di capitale" si intendono azioni e fondi indicizzati quotati.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 2 – paragrafo – 1 punto 36 ter – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) le migliori offerte di acquisto e di vendita con i volumi corrispondenti;	i) le migliori offerte di acquisto e di vendita con i volumi ***e le marche temporali*** corrispondenti***, limitatamente ai dati sulla trasparenza pre-negoziazione per le azioni. Per i sistemi d'asta, ciò significa anche il prezzo al quale il sistema di negoziazione ad asta soddisferebbe al meglio il suo algoritmo di negoziazione e il volume che i partecipanti a tale sistema potrebbero eseguire a quel prezzo;***;

Or. en

Motivazione

I dati di mercato fondamentali dovrebbero essere limitati solo agli strumenti che rientrano nell'ambito di applicazione del CTP nella proposta. Poiché il CTP pre-negoziazione riguarderebbe solo le azioni e non tutti gli strumenti di capitale, l'emendamento chiarisce che i dati pre-negoziazione si riferiscono solo alle azioni. Si noti che ciò non esclude la possibilità di un unico fornitore di CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati, in quanto il CTP designato potrebbe semplicemente consolidare i diversi flussi di dati in modo separato.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 36 ter – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
tutti i dati seguenti riguardanti ***gli strumenti non rappresentativi di capitale***:	tutti i dati seguenti riguardanti ***obbligazioni e strumenti derivati***:

Or. en

Motivazione

In linea con i precedenti emendamenti e commenti.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 36 ter – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) l'identificativo standardizzato dello strumento che si applica in tutte le sedi;	iii) ***per le obbligazioni,*** l'identificativo standardizzato dello strumento che si applica in tutte le sedi;

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 36 ter – lettera b – punto iv – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
– il ricevimento dei dati di mercato ***in sede di meccanismo di aggregazione/consolidamento del consolidatore***;	– il ricevimento dei dati di mercato ***dal fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione***;

Or. en

Motivazione

Allineare il linguaggio all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36 ter, lettera a).

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il paragrafo 1 è così modificato:	***soppresso***
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:	
"a) sistemi di abbinamento di ordini superiori a due volte la dimensione standard del mercato e basati su un metodo di negoziazione nel quale il prezzo dello strumento finanziario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è derivato da uno degli elementi seguenti:	
i) il prezzo di quegli strumenti finanziari presso le sedi di negoziazione nelle quali tali strumenti finanziari sono stati ammessi alla negoziazione per la prima volta;	
ii) il prezzo di tali strumenti finanziari sul mercato più rilevante in termini di liquidità dove tale prezzo sia di ampia diffusione e considerato un prezzo di riferimento attendibile dai partecipanti al mercato;	
iii) il sistema consolidato di pubblicazione per azioni o fondi indicizzati quotati.";	
ii) è aggiunto il seguente comma:	
"Ai fini della lettera a), l'utilizzo continuo di tale deroga è soggetto alle condizioni di cui all'articolo 5.";	

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione relativa all'introduzione dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera f). Il testo proposto dalla Commissione per il paragrafo 1 è soppresso in quanto l'ESMA avrà il compito di individuare la soglia per l'uso del prezzo di riferimento.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) il sistema consolidato di pubblicazione per azioni ***o*** fondi indicizzati quotati;	iii) il sistema consolidato di pubblicazione per azioni ***e*** fondi indicizzati quotati;

Or. en

Motivazione

Riflettere la possibilità di un unico CTP per azioni e strumenti di capitale.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	b bis) al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) la forbice dei prezzi di acquisto e di vendita o delle quotazioni proposte dai market-maker designati, nonché lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, che devono essere resi pubblici per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, tenendo conto della calibratura necessaria	"a) la forbice dei prezzi di acquisto e di vendita o delle quotazioni proposte dai market-maker designati, nonché lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, che devono essere resi pubblici per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, tenendo conto della calibratura necessaria

per le diverse tipologie di sistemi di negoziazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2;	per le diverse tipologie di sistemi di negoziazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2***, e i dettagli dei dati pre-negoziazione, compresi gli identificatori per i diversi tipi di ordini o quotazioni***;***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivazione

L'emendamento conferisce all'ESMA un chiaro mandato a determinare le informazioni da rendere pubbliche per i diversi strumenti finanziari rappresentativi di capitale e assimilabili, soprattutto in considerazione della proposta di un CTP pre-negoziazione per le azioni. A questo proposito sono state osservate diverse pratiche di mercato, che rendono difficile per i partecipanti al mercato confrontare i dati pre-negoziazione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) al paragrafo 6, è aggiunta la lettera seguente:
	"e bis) la dimensione minima di un ordine che può essere abbinata utilizzando il metodo di negoziazione di cui al paragrafo 1, lettera a), che è determinata tenendo conto delle prassi internazionali e della competitività delle imprese dell'Unione e non è superiore al doppio della dimensione standard del mercato.";

Or. en

Motivazione

Autorizzare l'ESMA a definire la soglia per l'uso del prezzo di riferimento. Ciò offrirebbe una maggiore flessibilità rispetto alla rigida soglia proposta dalla Commissione di due volte la dimensione standard del mercato, raggiungendo nel contempo gli obiettivi fondamentali della disposizione, vale a dire aumentare la trasparenza pre-negoziazione e rafforzare il processo di formazione dei prezzi. L'ESMA dovrebbe tenere conto ed eventualmente osservare gli

effetti del potenziale impatto di questa misura su elementi quali i) la qualità del mercato, ii) la liquidità complessiva nelle sedi dell'UE, iii) i risultati conseguiti dagli investitori finali e iv) l'attrattiva e la competitività nazionali e internazionali dei mercati dei capitali e delle imprese dell'UE.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera d
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 5 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA pubblica, entro i ***cinque*** giorni lavorativi successivi alla fine di ciascun mese civile, tutti i dati seguenti:	L'ESMA pubblica, entro i ***sette*** giorni lavorativi successivi alla fine di ciascun mese civile, tutti i dati seguenti:

Or. en

Motivazione

L'emendamento concede all'ESMA più tempo per la pubblicazione ai sensi del presente articolo, in quanto ciò fornirebbe all'autorità di vigilanza il tempo necessario per controllare i registri e preparare la pubblicazione ed evitare possibili frequenti pubblicazioni tardive o pubblicazioni che necessitano di modifiche.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) il paragrafo 6 è soppresso;

Or. en

Motivazione

Eliminazione della pubblicazione delle relazioni di metà mese da parte dell'ESMA. L'autorità di vigilanza ha fornito prove a sostegno del fatto che essere vicini alle soglie del 3,75 % e del 7,75 % non scoraggia il dark trading nel periodo successivo. Pertanto, considerando che i) la pubblicazione di metà mese non richiede la sospensione del dark trading, ii) sembra non

raggiungere il suo obiettivo di allertare e scoraggiare possibili violazioni future e iii) detta pubblicazione aggiuntiva ogni mese comporta l'utilizzo di risorse aggiuntive per benefici non significativi, il comma 6 è soppresso.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 5 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) è inserito il seguente paragrafo:
	"9 bis. Le restrizioni alle negoziazioni previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), in conformità dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 6, sono sospese fino al ... [cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].
	L'ESMA ha il potere di vigilare sui cambiamenti delle pratiche di mercato a seguito di tale sospensione e di stabilire se la misura non comprometta indebitamente la formazione dei prezzi. A tal fine, l'ESMA
	a) emette una relazione annuale che identifichi la percentuale di negoziazione di uno strumento finanziario in una sede di negoziazione ai sensi di tali deroghe;
	b) emette, sulla base di tale relazione, un parere alla Commissione che valuti la compatibilità della sospensione delle restrizioni alle negoziazioni previste da tali deroghe con la formazione dei prezzi e l'equilibrio del mercato.
	Qualora l'ESMA indichi che l'effetto della sospensione è dannoso per entrambi questi aspetti, alla Commissione è delegato il potere di ripristinare le restrizioni alle negoziazioni ai sensi delle deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 4, paragrafo 1,

lettera b), punto i), in conformità dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 6.";

Or. en

Motivazione

Current limits on the amount of trading that can take place without pre-trade transparency are arbitrary, the evidence on their effectiveness in either reinforcing the price formation and redirecting trading flows to lit venues is lacking. Given their ineffectiveness, they place an unnecessary burden on ESMA and market participants, and risk hindering the international competitiveness of EU firms and diminish investors' return. Other measures are better placed to strengthen lit venues (e.g. increased thresholds for the use of the RPW, higher SIs quoting obligation, ban of PFOF). The cap mechanism should thus be suspended, while ESMA continues to monitor the level of dark trading and be empowered to limit it – by restricting the use of the reference price and negotiated trade waivers – if there is evidence that the volume of such trading is undermining the efficiency of the price formation process.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 8

Testo in vigore	*Emendamento*
	4 bis. l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati tramite i loro sistemi per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati, le quote di emissione, gli strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione e gli ordini a pacchetto. ***Tale requisito si applica altresì alle indicazioni di interesse alla negoziazione.*** I gestori del mercato e le imprese di investimento ***che gestiscono una sede di negoziazione*** mettono a disposizione del pubblico tali informazioni in modo continuo durante il normale orario di contrattazione. Tale obbligo di	***"***1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati tramite i loro sistemi per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati, le quote di emissione, gli strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione e gli ordini a pacchetto. I gestori del mercato e le imprese di investimento mettono a disposizione del pubblico tali informazioni in modo continuo durante il normale orario di contrattazione. Tale obbligo di pubblicazione non si applica alle operazioni su derivati effettuate da controparti non finanziarie che comportano

pubblicazione non si applica alle operazioni su derivati effettuate da controparti non finanziarie che comportano una riduzione, misurabile in maniera oggettiva, dei rischi direttamente connessi all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria o del gruppo interessato.

una riduzione, misurabile in maniera oggettiva, dei rischi direttamente connessi all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria o del gruppo interessato.

2. I requisiti di trasparenza di cui al paragrafo 1 sono calibrati in base ***alle diverse tipologie di sistemi di negoziazione, ivi compresi i sistemi order driven, quelli quote-driven, i*** sistemi ***ibridi, di negoziazione*** ad asta periodica ***e di voice trading***.

2. I requisiti di trasparenza di cui al paragrafo 1 sono calibrati ***esclusivamente*** in base ***al registro centrale di ordini con limite di prezzo e ai*** sistemi ad asta periodica.

3. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione consentono l'accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che impiegano per rendere pubbliche le informazioni, ai sensi del paragrafo 1, alle imprese di investimento tenute a pubblicare le proprie quotazioni per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati a norma dell'articolo 18.

3. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione consentono l'accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che impiegano per rendere pubbliche le informazioni, ai sensi del paragrafo 1, alle imprese di investimento tenute a pubblicare le proprie quotazioni per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati a norma dell'articolo 18.***";***

4. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici, qualora sia concessa una deroga a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), almeno il prezzo indicativo pre-negoziazione di acquisto e il prezzo indicativo pre-negoziazione di vendita vicini al prezzo degli interessi di negoziazione pubblicizzato tramite i loro sistemi per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati, le quote di emissione e gli strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione mettono a disposizione del pubblico tali informazioni, mediante adeguati mezzi elettronici, in modo continuo durante il normale orario di

contrattazione. Tali disposizioni garantiscono che le informazioni siano fornite a condizioni commerciali ragionevoli e su base non discriminatoria.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivazione

Gli operatori di mercato appartenenti tanto al lato della domanda quanto a quello dell'offerta hanno costantemente segnalato che il regime di trasparenza pre-negoziazione per i sistemi di richiesta di quotazioni e di negoziazione a voce ha un valore aggiunto trascurabile per gli utenti finali nei mercati a reddito fisso. Ciò è stato riconosciuto anche in modo informale dalle autorità di vigilanza. L'eliminazione di tali requisiti, unitamente all'introduzione del sistema consolidato di pubblicazione, eliminerà un onere indebito per i partecipanti al mercato senza pregiudicarne i livelli di trasparenza. Lo stesso principio si applica alle modifiche dell'articolo 18. Gli emendamenti eliminano anche il paragrafo 4, in linea con la soppressione della dimensione specifica dello strumento da parte della Commissione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) al paragrafo 1, la lettera b) ***è soppressa***;	(a) al paragrafo 1, la lettera b) ***e la lettera e), punto iii), sono soppresse***;

Or. en

Motivazione

Da rimuovere coerentemente con la proposta di rimozione della deroga pre-negoziazione alla dimensione specifica dello strumento da parte della Commissione.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) l'articolo 11 è così modificato:	***soppresso***
(a) il paragrafo 1 è così modificato:	
i) il primo comma è sostituito dal seguente:	
"	
Sulla base del regime di differimento di cui al paragrafo 4, le autorità competenti autorizzano i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione a differire la pubblicazione del prezzo delle operazioni fino alla fine del giorno di negoziazione o del volume delle operazioni per un massimo di due settimane.";	
ii) nel secondo comma, la lettera c) è soppressa;	
(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:	
"3. Nell'autorizzare una pubblicazione differita di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda le operazioni sul debito sovrano, le autorità competenti possono consentire ai gestori del mercato e alle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione di:	
a) consentire che si ometta la pubblicazione del volume di una singola operazione durante un periodo di differimento prorogato; oppure	
b) pubblicare in forma aggregata più operazioni sul debito sovrano per un periodo di tempo indefinito.";	
(c) il paragrafo 4 è così modificato:	
i) il primo comma è così modificato:	
la lettera c) è sostituita dalla seguente:	
"c) le operazioni ammissibili a beneficiare del differimento per il prezzo o per il volume e le operazioni per le quali	

le autorità competenti autorizzano i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione a differire la pubblicazione del volume o del prezzo per uno dei periodi di tempo seguenti:

i) 15 minuti;

ii) fino alla fine del giorno di negoziazione;

iii) due settimane;"

ii) dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

"Ai fini del primo comma, lettera c), l'ESMA specifica le categorie per le quali il periodo di differimento si applica in tutta l'Unione utilizzando i seguenti criteri:

(a) la determinazione della liquidità;

(b) la dimensione dell'operazione, in particolare per le operazioni in mercati illiquidi o le operazioni di dimensioni elevate;

(c) per le obbligazioni, la classificazione dell'obbligazione come "investment grade" o a rendimento elevato.";

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 11

Testo in vigore	*Emendamento*
	6 bis) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
Articolo 11	***"***Articolo 11
Autorizzazione alla pubblicazione differita	Autorizzazione alla pubblicazione differita

1. ***Le autorità competenti possono autorizzare i*** gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione ***a*** differire la pubblicazione delle informazioni sulle operazioni ***in base al tipo o alle dimensioni delle operazioni. In particolare le autorità competenti possono autorizzare a differire*** la pubblicazione ***quando le*** operazioni***:***	1. ***I*** gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione ***possono*** differire la pubblicazione delle informazioni sulle operazioni***, inclusi il prezzo e il volume, fino alla fine del giorno di negoziazione.*** La pubblicazione ***del volume delle*** operazioni ***di dimensione molto elevata può essere differita per un periodo prolungato non superiore a quattro settimane.***
a) sono di dimensione elevata in rapporto alla dimensione standard del mercato di quella obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato negoziato in una sede di negoziazione, o per tale categoria di quella obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato negoziato in una sede di negoziazione; o	
b) riguardano un'obbligazione, uno strumento finanziario strutturato, una quota di emissione o uno strumento derivato negoziato in una sede di negoziazione, o una categoria di obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato negoziato in una sede di negoziazione per i quali non esiste un mercato liquido;	
c) per volume superano una dimensione specifica di quella obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato negoziato in una sede di negoziazione, o di quella categoria di obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato negoziato in una sede di negoziazione, che esporrebbe i fornitori di liquidità a rischi indebiti e tiene conto del fatto che i partecipanti più rilevanti al mercato sono investitori al dettaglio o all'ingrosso,	
I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di	I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di

negoziazione ***ottengono dall'autorità competente la preventiva approvazione dei dispositivi proposti per la pubblicazione differita delle operazioni e li*** rendono noti chiaramente ai partecipanti al mercato e al pubblico. L'ESMA monitora l'applicazione di tali piani per la pubblicazione differita delle operazioni e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle loro modalità di applicazione effettiva.

negoziazione rendono noti chiaramente ai partecipanti al mercato e al pubblico ***i dispositivi proposti per la pubblicazione differita delle operazioni***. L'ESMA monitora l'applicazione di tali piani per la pubblicazione differita delle operazioni e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle loro modalità di applicazione effettiva**.**

I dispositivi per la pubblicazione differita delle operazioni sono organizzati utilizzando le seguenti cinque categorie di operazioni relative a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione o strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione, o a una categoria di obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione o strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione:

a) categoria 1: operazioni di media entità su uno strumento finanziario per il quale esiste un mercato liquido;

b) categoria 2: operazioni di media entità su uno strumento finanziario per il quale non esiste un mercato liquido;

c) categoria 3: operazioni di dimensione elevata su uno strumento finanziario per il quale esiste un mercato liquido;

d) categoria 4: operazioni di dimensione elevata su uno strumento finanziario per il quale non esiste un mercato liquido;

e) categoria 5: operazioni di dimensione elevata, indipendentemente dallo stato di liquidità dello strumento finanziario.

2. L'autorità competente responsabile della vigilanza su una o più sedi di negoziazione nelle quali viene negoziata una categoria di obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato può, se la liquidità di detta categoria di strumento finanziario

2. L'autorità competente responsabile della vigilanza su una o più sedi di negoziazione nelle quali viene negoziata una categoria di obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato può, se la liquidità di detta categoria di strumento finanziario

scende al di sotto della soglia stabilita in conformità della metodologia di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), sospendere temporaneamente gli obblighi di cui all'articolo 10. Tale soglia è definita sulla base di criteri oggettivi specifici del mercato dello strumento finanziario interessato. La sospensione temporanea è pubblicata sul sito web dell'autorità competente interessata.

La sospensione temporanea è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione sul sito web dell'autorità competente interessata. Può essere prorogata per ulteriori periodi non superiori ogni volta a tre mesi, se i motivi alla base della sospensione temporanea continuano a sussistere. La sospensione temporanea che non viene prorogata al termine di detto periodo di tre mesi cessa automaticamente.

Prima di sospendere o prorogare la sospensione temporanea degli obblighi di cui all'articolo 10, l'autorità competente interessata notifica all'ESMA la sua intenzione e fornisce una spiegazione. Non appena possibile l'ESMA trasmette all'autorità competente un parere in cui valuta se la sospensione o la proroga della sospensione temporanea sia giustificata in conformità dei commi primo e secondo.

3. Le autorità competenti possono***, insieme con un'autorizzazione di pubblicazione differita***:

a) esigere la pubblicazione di informazioni limitate su un'operazione o di informazioni su più operazioni ***in forma aggregata, ovvero una combinazione delle due, durante il periodo di differimento stesso;***

b) consentire che si ometta la pubblicazione del volume di una singola operazione durante un periodo di

scende al di sotto della soglia stabilita in conformità della metodologia di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), sospendere temporaneamente gli obblighi di cui all'articolo 10. Tale soglia è definita sulla base di criteri oggettivi specifici del mercato dello strumento finanziario interessato. La sospensione temporanea è pubblicata sul sito web dell'autorità competente interessata.

La sospensione temporanea è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione sul sito web dell'autorità competente interessata. Può essere prorogata per ulteriori periodi non superiori ogni volta a tre mesi, se i motivi alla base della sospensione temporanea continuano a sussistere. La sospensione temporanea che non viene prorogata al termine di detto periodo di tre mesi cessa automaticamente.

Prima di sospendere o prorogare la sospensione temporanea degli obblighi di cui all'articolo 10, l'autorità competente interessata notifica all'ESMA la sua intenzione e fornisce una spiegazione. Non appena possibile l'ESMA trasmette all'autorità competente un parere in cui valuta se la sospensione o la proroga della sospensione temporanea sia giustificata in conformità dei commi primo e secondo.

3. ***Per quanto riguarda gli strumenti di debito sovrano,*** le autorità competenti ***di uno strumento di debito sovrano*** possono ***ammettere nell'Unione, in merito alle*** operazioni ***su tale strumento di debito sovrano, di***:

a) omettere la pubblicazione del volume di una singola operazione durante un periodo di differimento prorogato;

differimento prorogato;

c) riguardo agli strumenti non rappresentativi di capitale che non sono debito sovrano, ammettere la pubblicazione di ***più operazioni in forma aggregata durante un periodo di differimento prorogato;***

d) riguardo agli strumenti di debito sovrano, ammettere la pubblicazione di più operazioni in forma aggregata per un periodo di tempo indefinito.

Per quanto concerne gli strumenti di debito sovrano, le lettere b) e d) possono essere utilizzate separatamente o consecutivamente in modo che, al termine del periodo prorogato di omissione del volume, i volumi possano essere pubblicati in forma aggregata.

Per tutti gli altri strumenti finanziari, al termine del periodo di differimento, sono pubblicate le informazioni mancanti dell'operazione e tutte le informazioni delle singole operazioni.

b) la pubblicazione di ***informazioni su*** più operazioni in forma aggregata per un periodo di tempo indefinito***.***

4. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare le informazioni in appresso in modo tale da rendere possibile la pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo ***64 della direttiva 2014/65/UE***:

4. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare le informazioni in appresso in modo tale da rendere possibile la pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi ***del presente articolo e*** dell'articolo ***27 octies***:

a) i dettagli sulle operazioni che le imprese di investimento, compresi gli internalizzatori sistematici, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione mettono a disposizione del pubblico per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, compresi i dati identificativi delle diverse tipologie di operazioni pubblicati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 1, distinguendo tra quelli determinati da fattori connessi principalmente alla valutazione degli strumenti finanziari e quelli che dipendono da altri fattori;

a) i dettagli sulle operazioni che le imprese di investimento, compresi gli internalizzatori sistematici, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione mettono a disposizione del pubblico per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, compresi i dati identificativi delle diverse tipologie di operazioni pubblicati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 1, distinguendo tra quelli determinati da fattori connessi principalmente alla valutazione degli strumenti finanziari e quelli che dipendono da altri fattori;

b) il termine che si considera conforme all'obbligo di pubblicare quanto più possibile in tempo reale, anche nel caso in cui le transazioni sono eseguite al di fuori del normale orario di negoziazione***;***	b) il termine che si considera conforme all'obbligo di pubblicare quanto più possibile in tempo reale, anche nel caso in cui le transazioni sono eseguite al di fuori del normale orario di negoziazione***. L'ESMA riesamina regolarmente tale termine e lo adegua in linea con gli sviluppi tecnologici;***
c) ***le condizioni alle quali le imprese di investimento, compresi gli internalizzatori sistematici, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono essere autorizzati alla pubblicazione differita delle informazioni sulle operazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata conformemente*** al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 21, paragrafo ***4;***	c) ***ai fini della determinazione delle categorie di cui al paragrafo 1, terzo comma, cosa costituisce un'operazione di medie e grandi dimensioni sullo strumento finanziario di cui*** al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 21, paragrafo ***1;***
	c bis) ai fini della determinazione delle categorie di cui al paragrafo 1, terzo comma, l'entità di un'emissione che qualifica uno strumento finanziario come appartenente a un mercato liquido o illiquido;
	c ter) i differimenti del prezzo e del volume applicabili a ciascuna delle cinque categorie di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo per le operazioni sugli strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 21, paragrafo 1.
	Per stabilire i differimenti del prezzo e del volume di cui al paragrafo 4, lettera e), l'ESMA applica le seguenti durate massime:
	i) per le operazioni di categoria 1: un differimento del prezzo e un differimento del volume non superiore a 15 minuti;
	ii) per le operazioni di categoria 2: un differimento del prezzo e un differimento del volume che non superano la fine del giorno di negoziazione;
	iii) per le operazioni di categoria 3: un differimento del prezzo che non supera la fine del giorno di negoziazione e un

	differimento del volume non superiore a una settimana dalla data dell'operazione;
	iv) per le operazioni di categoria 4: un differimento del prezzo non superiore alla fine del giorno di negoziazione e un differimento del volume non superiore a due settimane dalla data dell'operazione;
	v) per le operazioni di categoria 5: un differimento del prezzo e un differimento del volume non superiori a quattro settimane dalla data dell'operazione.
	Per ciascuna delle categorie di cui sopra, l'ESMA ricalibra regolarmente la durata del differimento applicabile con l'obiettivo di ridurla gradualmente, se del caso. Sei mesi dopo l'applicazione della durata del periodo di differimento ridotta, l'ESMA svolge una ricerca quantitativa e qualitativa per valutare gli effetti di tale riduzione. A tal fine, l'ESMA utilizza i dati sulla trasparenza post-negoziazione pubblicati dal sistema consolidato di pubblicazione, ove disponibili. Se si manifestano effetti negativi sugli strumenti finanziari, l'ESMA aumenta il periodo di differimento riportandolo al livello precedente;
d) i criteri da applicare nel determinare la dimensione o il tipo di operazione per il quale è autorizzata a norma del paragrafo 3 la pubblicazione differita e la pubblicazione di informazioni limitate su un'operazione, o di informazioni su più operazioni in forma aggregata, oppure l'omissione della pubblicazione del volume di un'operazione, con particolare riguardo alla possibilità di autorizzare un periodo di differimento prorogato per taluni strumenti finanziari in funzione della loro liquidità.	d) i criteri da applicare nel determinare la dimensione o il tipo di operazione per il quale è autorizzata a norma del paragrafo 3 la pubblicazione differita e la pubblicazione di informazioni limitate su un'operazione, o di informazioni su più operazioni in forma aggregata, oppure l'omissione della pubblicazione del volume di un'operazione, con particolare riguardo alla possibilità di autorizzare un periodo di differimento prorogato per taluni strumenti finanziari in funzione della loro liquidità.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ***3 luglio 2015***.	L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ***... [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo]***.
Alla Commissione è delegato il potere di	Alla Commissione è delegato il potere di

adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.	adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivazione

Overhaul of Article 11, harmonizing the deferral periods for non-equities across the Union, in light of the fact that the current regime has resulted in limited post-trade transparency. Including different categories of deferrals based on the transaction size and the liquidity of the instruments. In the proposal, price can be deferred maximum until the end of the day for all transactions until very large ones - this should increase transparency and be beneficial for the CT. Longer deferrals (4 weeks) for very large transactions are introduced, to allow market makers enough time to manage their risks. It should be noted that the only evidence available from the implementation of well calibrated, yet ambitious deferrals regime in other jurisdictions points towards the fact that shorter deferrals have a positive impact on the spreads and are generally beneficial for market participants - while the impact on liquidity providers has been limited. Nonetheless, recognising the time it takes to unwind very large positions on certain instruments, longer deferrals for volumes, as well as a specific category for very large transaction may be warranted. Finally, paragraph 3 is also modified to avoid heterogeneous deferral regimes across MS in a given sovereign debt instrument. Given that proposed Art. 11 seeks to harmonise the regime for corporate bonds the current approach for sovereign bonds, where the NCAs allow (but do not mandate) the extended deferrals for sovereigns trading on venues within their jurisdiction is neither achieving the original objectives of the member states nor creating a harmonised approach. The better approach is to have each member state issuers determine the deferral regime for their own bonds which should be applied across the union.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 6 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 13 – paragrafi 1 e 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	6 ter) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
Articolo 13	***"***Articolo 13
Obbligo di rendere disponibili i dati pre-negoziazione e post-negoziazione a	Obbligo di rendere disponibili i dati pre-negoziazione e post-negoziazione a

condizioni commerciali ragionevoli	condizioni commerciali ragionevoli
1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono disponibili al pubblico le informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 3**,** 4 ***e*** da 6 a 11 a condizioni commerciali ragionevoli e garantiscono un accesso non discriminatorio alle informazioni. Tali informazioni ***sono rese*** disponibili gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione.	1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione***, gli APA, i CTP e gli internalizzatori sistematici*** rendono disponibili al pubblico le informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 3 ***e*** 4***, degli articoli*** da 6 a 11 ***e degli articoli 14, 20, 21, 27 octies e 27 nonies,*** a condizioni commerciali ragionevoli e garantiscono un accesso non discriminatorio alle informazioni. ***Gli operatori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, gli APA e gli internalizzatori sistematici rendono*** tali informazioni disponibili gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione.
2. ***La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 50 per chiarire cosa si intenda per "condizioni commerciali ragionevoli" in riferimento alla pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1***.	2. ***Fornire dati su una base commerciale ragionevole significa che il prezzo dei dati di mercato è basato sul costo di produzione e diffusione di tali dati e può includere un margine ragionevole.***
	2 bis. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, gli APA, i CTP e gli internalizzatori sistematici forniscono, su richiesta, alle autorità competenti e all'ESMA informazioni sui costi effettivi di produzione e diffusione dei dati di mercato, compresi i margini.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivazione

Introdurre un'unica disposizione sulle condizioni commerciali ragionevoli che si applichi a tutti i contributori di dati, compresi i CTP (per mettere tutti i fornitori di dati in condizioni di parità ed evitare che si crei una nuova fonte di costi elevati dei dati). Specifica inoltre al livello 1 che "condizioni commerciali ragionevoli" significa "basato sui costi" e autorizza l'ESMA a redigere norme tecniche di regolamentazione che dettaglino ulteriormente i relativi obblighi. Consentire alle autorità nazionali competenti e all'ESMA di richiedere informazioni ai fornitori di dati sul costo effettivo dei dati di mercato non ha lo scopo di introdurre controlli sui prezzi, ma di comprendere meglio la determinazione dei prezzi dei dati di mercato e di valutare se tali dati sono forniti sulla base di condizioni commerciali

ragionevoli.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 7
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per ***specificare il contenuto, il formato e la terminologia delle informazioni sulle condizioni commerciali ragionevoli che le sedi di negoziazione, gli APA, i CTP e gli internalizzatori sistematici devono mettere a disposizione del pubblico.***	3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per
	a) specificare cosa costituisce condizioni commerciali ragionevoli, nonché il contenuto, il formato e la terminologia delle informazioni sulle condizioni commerciali ragionevoli che le sedi di negoziazione, gli APA, i CTP e gli internalizzatori sistematici devono mettere a disposizione del pubblico; e
	b) specificare la frequenza, i recapiti e il formato delle informazioni da fornire alle autorità competenti e all'ESMA in conformità al paragrafo 3.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [**OP: inserire la data corrispondente a** nove mesi dopo **l'entrata** in vigore].	L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il **...** [nove mesi dopo **la data di entrata** in vigore ***del presente regolamento modificativo***].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.	Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivazione

Introdurre un'unica disposizione sulle condizioni commerciali ragionevoli che si applichi a tutti i contributori di dati, compresi i CTP (per mettere tutti i fornitori di dati in condizioni di parità ed evitare che si crei una nuova fonte di costi elevati dei dati). Specifica inoltre al livello 1 che "condizioni commerciali ragionevoli" significa "basato sui costi" e autorizza l'ESMA a redigere norme tecniche di regolamentazione che dettaglino ulteriormente i relativi obblighi. Consentire alle autorità nazionali competenti e all'ESMA di richiedere informazioni ai fornitori di dati sul costo effettivo dei dati di mercato non ha lo scopo di introdurre controlli sui prezzi, ma di comprendere meglio la determinazione dei prezzi dei dati di mercato e di valutare se tali dati sono forniti sulla base di condizioni commerciali ragionevoli.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 8 – lettera a
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente articolo e gli articoli 15, 16 e 17 si applicano agli internalizzatori sistematici quando negoziano in quantitativi fino ***a due volte la dimensione standard del mercato***. Gli internalizzatori sistematici non sono soggetti al presente articolo e agli articoli 15, 16 e 17 quando negoziano in quantitativi superiori a ***due volte la dimensione standard del mercato***.	2. Il presente articolo e gli articoli 15, 16 e 17 si applicano agli internalizzatori sistematici quando negoziano in quantitativi fino ***alla soglia determinata dall'ESMA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera e bis)***. Gli internalizzatori sistematici non sono soggetti al presente articolo e agli articoli 15, 16 e 17 quando negoziano in quantitativi superiori a ***tale soglia***.

Or. en

Motivazione

Autorizzare l'ESMA a definire la soglia oltre la quale i requisiti per gli internalizzatori sistematici non si applicano più. Ciò fornirebbe maggiore flessibilità rispetto alla proposta della Commissione, che fissa la soglia al doppio della dimensione standard del mercato. Al livello 1 è definita anche una soglia massima di due volte la dimensione standard del mercato.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 8 – lettera a
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Gli internalizzatori sistematici sono autorizzati a quotare qualsiasi dimensione.*** La dimensione minima della quotazione è ***pari ad almeno due volte la dimensione standard del mercato dell'azione, del certificato di deposito, del fondo indicizzato quotato, del certificato o di un altro strumento finanziario analogo a tali strumenti finanziari e negoziato in una sede di negoziazione***. Per ogni azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato o altro strumento finanziario analogo a tali strumenti finanziari e negoziato in una sede di negoziazione, ciascuna quotazione include un prezzo o prezzi irrevocabili di acquisto e di vendita per un quantitativo o per quantitativi fino ***a due volte la dimensione standard del mercato per la categoria di azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati o strumenti finanziari analoghi a tali strumenti finanziari alla quale lo strumento finanziario appartiene***. Il prezzo o i prezzi riflettono le condizioni prevalenti di mercato per l'azione, il certificato di deposito, il fondo indicizzato quotato, il certificato o lo strumento finanziario analogo a tali strumenti finanziari.	3. La dimensione minima della quotazione ***degli internalizzatori sistematici*** è ***stabilita dall'ESMA ed è inferiore alla soglia determinata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera e bis)***. Per ogni azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato o altro strumento finanziario analogo a tali strumenti finanziari e negoziato in una sede di negoziazione, ciascuna quotazione include un prezzo o prezzi irrevocabili di acquisto e di vendita per un quantitativo o per quantitativi fino ***alla soglia determinata dall'ESMA conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, lettera e bis)***. Il prezzo o i prezzi riflettono le condizioni prevalenti di mercato per l'azione, il certificato di deposito, il fondo indicizzato quotato, il certificato o lo strumento finanziario analogo a tali strumenti finanziari.

Or. en

Motivazione

Come sopra. La prima frase è rimossa per aumentare la chiarezza giuridica, in contrasto con la proposta di fissare una dimensione minima della quotazione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 8 – lettera b
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 14 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) è inserito il seguente paragrafo 6 bis:	***soppresso***
"6 bis. Gli internalizzatori sistematici non abbinano gli ordini al prezzo intermedio tra i prezzi correnti di acquisto e di vendita.";	

Or. en

Motivazione

Con le modifiche di cui sopra e all'articolo 17 bis, questo paragrafo non è più pertinente.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 8 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 14 – paragrafo 7 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	b bis) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:
Per garantire una valutazione efficace delle azioni, dei certificati di deposito, dei fondi indicizzati quotati, dei certificati e degli altri strumenti finanziari analoghi e massimizzare le possibilità delle imprese di investimento di ottenere le migliori condizioni per i loro clienti, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare ulteriormente le modalità della pubblicazione delle quotazioni irrevocabili di cui al paragrafo 1, le modalità per stabilire ***se i prezzi riflettono le condizioni prevalenti del mercato*** di cui al paragrafo 3	***"***Per garantire una valutazione efficace delle azioni, dei certificati di deposito, dei fondi indicizzati quotati, dei certificati e degli altri strumenti finanziari analoghi e massimizzare le possibilità delle imprese di investimento di ottenere le migliori condizioni per i loro clienti, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare ulteriormente le modalità della pubblicazione delle quotazioni irrevocabili di cui al paragrafo 1, le modalità per stabilire ***la dimensione minima della quotazione*** di cui al paragrafo 3 e la

e la dimensione standard del mercato di cui ***ai paragrafi 2 e 4***.	dimensione standard del mercato di cui ***al paragrafo 4.";***

Or. en

(02014R0600-20220101)

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 9
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 17 bis- paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'applicazione delle dimensioni dei tick di negoziazione di cui all'articolo 49 della direttiva 2014/65/UE non impedisce agli internalizzatori sistematici di abbinare ordini ***di dimensione elevata*** al prezzo intermedio tra i prezzi correnti di acquisto e di vendita***. È consentito abbinare ordini al prezzo intermedio tra i prezzi correnti di acquisto e di vendita per operazioni di dimensioni inferiori a dimensioni elevate ma*** superiori ***al doppio della dimensione standard del mercato, a condizione che le dimensioni dei tick di negoziazione siano rispettate***.";	2. L'applicazione delle dimensioni dei tick di negoziazione di cui all'articolo 49 della direttiva 2014/65/UE non impedisce agli internalizzatori sistematici di abbinare ordini al prezzo intermedio tra i prezzi correnti di acquisto e di vendita ***per misure*** superiori ***alla soglia determinata dall'ESMA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera e bis)***.";

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti introducono una determinata dimensione che sarà definita dall'ESMA al di sotto della quale l'abbinamento al prezzo intermedio sarà vietato sia per gli internalizzatori sistematici sia per le sedi di negoziazione. Le modifiche consentiranno l'abbinamento al prezzo intermedio al di sopra di tale dimensione ("una determinata dimensione che sarà definita dall'ESMA"), sia per le negoziazioni in sede che fuori sede. Ciò dovrebbe garantire che gli internalizzatori sistematici dell'UE mantengano la loro competitività e avvicinare l'Unione all'allineamento con le disposizioni dei paesi terzi al riguardo.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 9 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 18

Testo in vigore	*Emendamento*
	(9 bis) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
Articolo 18	***"***Articolo 18
Obbligo per gli internalizzatori sistematici di rendere pubbliche quotazioni irrevocabili relative a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati	Obbligo per gli internalizzatori sistematici di rendere pubbliche quotazioni irrevocabili relative a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati
1. Le imprese di investimento rendono pubbliche quotazioni irrevocabili relative alle obbligazioni, agli strumenti finanziari strutturati, alle quote di emissione ***e agli strumenti derivati*** negoziati in una sede di negoziazione, per i quali esse sono gli internalizzatori sistematici e per i quali esiste un mercato liquido, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:	1. Le imprese di investimento rendono pubbliche quotazioni irrevocabili relative alle obbligazioni, agli strumenti finanziari strutturati, alle quote di emissione negoziati in una sede di negoziazione ***e agli strumenti derivati soggetti all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012***, per i quali esse sono gli internalizzatori sistematici e per i quali esiste un mercato liquido, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) un cliente dell'internalizzatore sistematico sollecita una quotazione;	a) un cliente dell'internalizzatore sistematico sollecita una quotazione;
b) l'internalizzatore sistematico accetta di pubblicare una quotazione***.***	b) l'internalizzatore sistematico accetta di pubblicare una quotazione.
2. In relazione ad obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione per i quali non esiste un mercato liquido, gli internalizzatori sistematici comunicano su richiesta le quotazioni alla clientela se accettano di fornire una quotazione. È possibile derogare a tale obbligo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1.	
3. Gli internalizzatori sistematici	3. Gli internalizzatori sistematici

possono aggiornare le quotazioni in qualsiasi momento***. Possono altresì ritirarle, in presenza di condizioni eccezionali di mercato***.

possono aggiornare le quotazioni in qualsiasi momento.

4. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che corrispondono alla definizione di ***internalizzatore sistematico*** ne informino le autorità competenti. La notifica è trasmessa all'ESMA. L'ESMA predispone un ***elenco*** di tutti gli internalizzatori sistematici.

4. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che corrispondono alla definizione di ***internalizzatori sistematici*** ne informino le autorità competenti***, specificando gli strumenti finanziari per i quali corrispondono alla definizione di internalizzatore sistematico***. La notifica è trasmessa all'ESMA ***entro un giorno lavorativo***.

L'ESMA predispone un ***registro*** di tutti gli internalizzatori sistematici***, che comprenda i dettagli degli internalizzatori sistematici a livello di singolo strumento finanziario. L'ESMA aggiorna tale elenco senza indugio ed entro un giorno lavorativo dalla trasmissione da parte dell'autorità competente di una notifica a norma del primo comma***.

5. Gli internalizzatori sistematici ***rendono disponibili agli altri loro clienti le quotazioni irrevocabili pubblicate a norma del paragrafo 1. Ciononostante agli stessi è consentito decidere, in base alla loro politica commerciale e secondo criteri oggettivi non discriminatori, a quali clienti dare accesso alle proprie quotazioni. A tal fine gli internalizzatori sistematici dispongono di regole chiare per disciplinare l'accesso alle quotazioni. Gli internalizzatori sistematici possono rifiutarsi di avviare o interrompere relazioni d'affari con i clienti in base a considerazioni di ordine commerciale, quali il merito di credito del cliente, il rischio di controparte e il regolamento finale dell'operazione.***

6. Gli internalizzatori sistematici si impegnano a effettuare operazioni alle condizioni pubblicate con qualsiasi altro cliente al quale la quotazione è stata resa disponibile conformemente al paragrafo 5, quando la dimensione quotata è pari o inferiore alla dimensione specifica dello

strumento finanziario ***stabilita conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, lettera d).***	
Gli internalizzatori sistematici non sono soggetti all'obbligo di pubblicare una quotazione irrevocabile a norma del paragrafo 1 per gli strumenti finanziari che non raggiungono la soglia di liquidità stabilita in conformità ***dell'articolo 9, paragrafo 4.***	
7. Gli internalizzatori sistematici non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo quando negoziano quantitativi ***superiori alla dimensione specifica dello strumento finanziario stabilita*** conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, lettera ***d)***.	7. Gli internalizzatori sistematici non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo quando negoziano quantitativi ***di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato e come stabilito*** conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, lettera ***c)***.
Nel caso di un ordine a pacchetto e fatto salvo il paragrafo 2, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano soltanto all'ordine a pacchetto nel suo insieme e non singolarmente alle sue componenti.	Nel caso di un ordine a pacchetto e fatto salvo il paragrafo 2, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano soltanto all'ordine a pacchetto nel suo insieme e non singolarmente alle sue componenti.
8. Le quotazioni pubblicate a norma ***dei paragrafi 1 e 5, e quelle per dimensioni pari o inferiori alla dimensione di cui al paragrafo 6*** sono rese pubbliche in modo da essere facilmente accessibili agli altri partecipanti al mercato a condizioni commerciali ragionevoli.	8***.*** Le quotazioni pubblicate a norma ***del paragrafo 1*** sono rese pubbliche in modo da essere facilmente accessibili agli altri partecipanti al mercato a condizioni commerciali ragionevoli.
9. Il prezzo o i prezzi quotati sono tali da garantire che l'internalizzatore sistematico si attenga agli obblighi di cui all'articolo 27 della direttiva 2014/65/UE, ove applicabile, e riflettono le condizioni prevalenti del mercato in relazione ai prezzi ai quali le operazioni sono concluse per strumenti finanziari identici o analoghi in una sede di negoziazione.	9***.*** Il prezzo o i prezzi quotati sono tali da garantire che l'internalizzatore sistematico si attenga agli obblighi di cui all'articolo 27 della direttiva 2014/65/UE, ove applicabile, e riflettono le condizioni prevalenti del mercato in relazione ai prezzi ai quali le operazioni sono concluse per strumenti finanziari identici o analoghi in una sede di negoziazione.
Essi possono tuttavia eseguire gli ordini a un prezzo migliore in casi giustificati, a condizione che il prezzo rientri in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato.	Essi possono tuttavia eseguire gli ordini a un prezzo migliore in casi giustificati, a condizione che il prezzo rientri in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivazione

The transparency regime for non-equity SIs under the current Article 18 has revealed to be complex to implement and without clear impact on the transparency of SIs. This was reported by both market participants and supervisors.The amendment put forward the following modifications: :- paragraph 2: The obligation to provide quotes in illiquid on demand has revealed of limited value (not used in practice) and the proposed deletion would allow streamlining the regime;- paragraph 3: delete the reference to exceptional circumstances and allow SIs to withdraw their quotes at any point in time.- paragraphs 5-7: In practice, the regime includes too many safeguards which allows SIs to make these provisions redundant. If market participants might be interested to be made aware about the quotes provided by SIs (paragraph 1), they are less interested in trading directly at this price (OTC trading in non-equity instruments should reflect "the specific characteristics of the transaction contemplated, including in illiquid instruments and complex transactions, and of the requesting client"). The general practice is, in case a client also wants to trade in a quoted instrument, to prompt a new request to the SI.- paragraph 8 would have to be amended accordingly if the previous paragraphs are deleted/amended as suggested.In line with the principles underlying changes to Article 8 and 9 (removal of RFQ and voice-trading protocol), MEPs may want to consider whether Article 18 should be removed entirely (with the exception of paragraph 3 and possibly 5).

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 9 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 19- paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	9 ter) all'articolo 19, il paragrafo 2 è soppresso.
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 50, per specificare le dimensioni di cui all'articolo 18, paragrafo 6, per le quali un'impresa è tenuta ad effettuare un'operazione con qualsiasi cliente al quale è stata comunicata la quotazione. La dimensione specifica dello strumento finanziario è stabilita conformemente ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera d).	

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivazione

Emendamento soppresso in linea con le modifiche all'articolo 18.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 9 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo) e paragrafo 3 – lettera c

Testo in vigore	*Emendamento*
	9 quater) l'articolo 20 è così modificato:
	a) è inserito il seguente paragrafo:
	"2 bis. ogni singola operazione è resa pubblica una volta mediante un unico APA;";
	b) al paragrafo 3, la lettera c) è soppressa;
c) la parte di un'operazione che deve rendere pubblica l'operazione conformemente al paragrafo 1 se entrambe le parti dell'operazione sono imprese di investimento.	

Or. en

Motivazione

a) un'operazione dovrebbe essere resa pubblica attraverso un unico APA anche per gli strumenti rappresentativi di capitale. A tutt'oggi, nonostante un sistema complesso al livello 2 per evitare potenziali doppie segnalazioni, permangono problemi nell'applicazione e chiarire questo aspetto al livello 1 sembra essere la soluzione più chiara. Questo paragrafo aggiuntivo garantirebbe che le informazioni post-negoziazione siano fornite una sola volta tramite un unico APA, anche nel caso di strumenti finanziari rappresentativi di capitale e assimilabili.

b) elimina i poteri dell'ESMA di specificare la gerarchia di segnalazione poiché ora ciò è incluso nell'articolo relativo al soggetto segnalante designato.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 9 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 sexies) l'articolo 21 è così modificato:
	a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Le imprese di investimento che concludono, per proprio conto o per conto dei clienti, operazioni in obbligazioni, prodotti finanziari strutturati***,*** quote di emissione ***e strumenti derivati*** negoziati in una sede di negoziazione, rendono pubblici il volume e il prezzo delle operazioni e il momento nel quale sono state concluse. Tali informazioni sono pubblicate tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato.	***"***1. Le imprese di investimento che concludono, per proprio conto o per conto dei clienti, operazioni in obbligazioni, prodotti finanziari strutturati ***e*** quote di emissione negoziati in una sede di negoziazione, ***o gli strumenti derivati soggetti all'obbligo di compensazione stabilito dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012,*** rendono pubblici il volume e il prezzo delle operazioni e il momento nel quale sono state concluse. Tali informazioni sono pubblicate tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato.***";***
	b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. Le ***autorità competenti possono autorizzare le*** imprese di investimento ***a*** prevedere la pubblicazione differita***, o esigere la pubblicazione di informazioni limitate su un'operazione o di informazioni su più operazioni in forma aggregata, o una combinazione delle due, durante il periodo di differimento stesso, oppure ammettere che si ometta la pubblicazione del volume di singole operazioni durante un periodo di differimento prorogato o, nel caso degli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale che non sono debito sovrano, possono ammettere la pubblicazione di più operazioni in forma aggregata durante un periodo di differimento prorogato o, nel caso degli strumenti di***	***"***4. Le imprese di investimento ***possono*** prevedere la pubblicazione differita ***delle operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo*** e sospendere temporaneamente gli obblighi di cui al paragrafo 1 alle medesime condizioni stabilite all'articolo 11.***";***

debito sovrano, possono ammettere la pubblicazione di più operazioni in forma aggregata per una durata indeterminata e sospendere temporaneamente gli obblighi di cui al paragrafo 1 alle medesime condizioni stabilite all'articolo 11.	
	c) al paragrafo 5, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
L'ESMA ***presenta tali*** progetti di norme tecniche di regolamentazione ***alla Commissione entro il 3 luglio 2015.***	***"5.*** L'ESMA ***elabora*** progetti di norme tecniche di regolamentazione ***in modo da consentire la pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 27 nonies del presente regolamento per specificare quanto segue:";***
c) la parte di un'operazione che deve rendere pubblica l'operazione conformemente al paragrafo 1 se entrambe le parti dell'operazione sono imprese di investimento.	***d) al paragrafo 5, la lettera c) è soppressa.";***

Or. en

Motivazione

Introduce gli strumenti derivati soggetti all'obbligo di compensazione nell'ambito della trasparenza OTC ed elimina la negoziazione in una sede di negoziazione per i prodotti derivati. Accorcia anche il paragrafo 4 per tenere conto dei nuovi differimenti nonché della rimozione della negoziazione in una sede di negoziazione per i differimenti.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 9 septies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 septies) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 21 bis
	Soggetto dichiarante designato
	1. Se solo una parte di un'operazione è un soggetto segnalante designato ai

sensi del paragrafo 3 del presente articolo, essa è responsabile della comunicazione delle operazioni tramite un APA ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, o dell'articolo 21, paragrafo 1.

2. Qualora nessuna o entrambe le parti di un'operazione siano soggetti segnalanti designati ai sensi del paragrafo 3, solo il soggetto che vende lo strumento finanziario in questione rende pubblica l'operazione tramite un APA.

3. Su richiesta dell'ESMA, le imprese di investimento ottengono lo status di soggetto segnalante designato per determinati strumenti finanziari o classi di strumenti finanziari. Tutti gli internalizzatori sistematici sono automaticamente soggetti segnalanti designati per gli strumenti finanziari o le classi di strumenti finanziari per i quali sono internalizzatori sistematici.

4. L'ESMA istituisce un registro di tutti i soggetti segnalanti designati, specificandone l'identità, anche per quanto riguarda gli internalizzatori sistematici, nonché gli strumenti o le classi di strumenti per i quali sono soggetti segnalanti designati.";

Or. en

Motivazione

Introduce un sistema di soggetti segnalanti designati nell'ambito della separazione dello status di internalizzatore sistematico dall'obbligo di segnalazione. Tale modifica è fortemente sostenuta dalla maggior parte dei partecipanti al mercato e dovrebbe ridurre l'onere per le imprese di investimento più piccole, fornire maggiore chiarezza ai partecipanti al mercato in merito a chi segnalerà le operazioni, migliorare la segnalazione delle operazioni e ridurre il numero di internalizzatori sistematici nell'Unione (con un conseguente quadro più realistico dei mercati).

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 9 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 22 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
	9 octies. all'articolo 22, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
Per effettuare calcoli al fine di determinare i requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione e i regimi relativi all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 11, agli articoli da 14 a 21 e all'articolo 32, che sono applicabili agli strumenti finanziari e per determinare se un'impresa di investimento è un internalizzatore sistematico, l'ESMA e le autorità competenti possono chiedere informazioni:	***"***Per effettuare calcoli al fine di determinare i requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione e i regimi relativi all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 11, agli articoli da 14 a 21 e all'articolo 32, che sono applicabili agli strumenti finanziari e per determinare se un'impresa di investimento è un internalizzatore sistematico, ***nonché per preparare relazioni annuali per la Commissione europea conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1,*** l'ESMA e le autorità competenti possono chiedere informazioni:***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivazione

Questa aggiunta consentirebbe all'ESMA di raccogliere dati per deroga e per differimento, sia per gli strumenti rappresentativi di capitale che per quelli non rappresentativi di capitale. Al momento, l'ESMA è in grado di raccogliere solo informazioni sulle deroghe per gli strumenti rappresentativi di capitale, esclusa l'OMF, sulla base dei calcoli per il parametro relativo alle dimensioni dei tick di negoziazione e sulla richiesta di eseguire tali calcoli. La raccolta di dati più granulari consentirebbe all'ESMA di emettere relazioni più accurate, monitorare in modo più efficace l'applicazione di deroghe e differimenti e informare meglio le decisioni politiche.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 10
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 22 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per quanto concerne azioni, fondi indicizzati quotati e obbligazioni negoziati in una sede di negoziazione e per quanto concerne i derivati OTC di cui all'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 soggetti all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 di tale regolamento, i contributori di dati di mercato forniscono al CTP tutti i dati di mercato di cui all'articolo 22 ter, paragrafo 2, che sono necessari affinché quest'ultimo possa operare. Tali dati di mercato sono forniti in un formato armonizzato, attraverso un protocollo di trasmissione di alta qualità e quanto più possibile in tempo reale nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile.	1. Per quanto concerne azioni, fondi indicizzati quotati e obbligazioni negoziati in una sede di negoziazione e per quanto concerne i derivati OTC di cui all'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 soggetti all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 di tale regolamento, i contributori di dati di mercato forniscono al CTP tutti i dati di mercato ***e i dati richiesti dalla regolamentazione*** di cui all'articolo 22 ter, paragrafo 2, che sono necessari affinché quest'ultimo possa operare. Tali dati di mercato sono forniti in un formato armonizzato, attraverso un protocollo di trasmissione di alta qualità e quanto più possibile in tempo reale nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 10
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 22 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I mercati regolamentati in cui il volume medio giornaliero degli scambi di azioni rappresenta meno dell'1 % del volume medio giornaliero degli scambi dell'Unione non sono tenuti a fornire dati di mercato al CTP.

Or. en

Motivazione

Introduce un meccanismo di esclusione per i mercati regolamentati più piccoli. Il paragrafo 2 introduce una soglia di primo livello relativa alla quota di mercato.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 10
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 22 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I mercati regolamentati in cui il volume medio giornaliero degli scambi di azioni supera l'1 % del volume medio degli scambi dell'Unione non sono tenuti a fornire dati di mercato al CTP se:
	i) il mercato regolamentato rappresenta oltre il 70 % del volume medio giornaliero degli scambi di azioni che sono state ammesse alla negoziazione per la prima volta in tale mercato regolamentato; oppure
	ii) il volume medio giornaliero degli scambi di azioni ammesse per la prima volta in un mercato regolamentato su sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori sistematici è pari o inferiore al 20 % del volume medio giornaliero degli scambi di tali azioni.
	L'ESMA pubblica sul proprio sito web un elenco dei mercati regolamentati esentati dal fornire dati di mercato al CTP e lo aggiorna regolarmente.

Or. en

Motivazione

Introduce un meccanismo di esclusione per i mercati regolamentati più piccoli. Se la quota di mercato supera l'1 % (prima soglia del paragrafo 2) ma la borsa continua a presentare bassi livelli di frammentazione in quanto anche le azioni ammesse in sede sono per lo più negoziate in tale sede, è aggiunta una soglia di secondo livello. Si noti che i due criteri di frammentazione si applicano alternativamente, non cumulativamente (massimizzando così le opzioni di esenzione). Si rimanda alla nota esplicativa per ulteriori dettagli sulla logica e gli obiettivi alla base di tale esenzione.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 10
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 22 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. In deroga ai paragrafi 2 e 2 bis, i mercati regolamentati di dimensioni inferiori possono decidere di fornire dati di mercato al CTP, fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, dandone comunicazione all'ESMA. I mercati regolamentati che decidono di assoggettarsi all'obbligo di fornire dati di mercato ai sensi del paragrafo 1 dovrebbero iniziare a fornire tali dati al CTP entro 30 giorni lavorativi dalla data di notifica all'ESMA.

Or. en

Motivazione

Nonostante la possibilità di esenzione, il sistema consolidato di pubblicazione può rappresentare un modo praticabile per i mercati regolamentati di dimensioni inferiori per migliorare la loro visibilità presso gli investitori esterni – sia all'interno dell'Unione che al di fuori – e aumentare la loro quota di mercato. Ciò sarà coerente con gli obiettivi della Commissione per l'Unione dei mercati dei capitali e aumenterà le dimensioni e l'attrattiva dei mercati dei capitali dell'UE nel loro insieme. Per tale motivo viene inserita la possibilità di aderire volontariamente al regime di contributi obbligatori qualora i mercati regolamentati di dimensioni minori decidessero di farlo.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 10
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 22 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Con riferimento alle operazioni relative agli strumenti di cui al paragrafo 1 concluse da imprese di investimento al di	3. Con riferimento alle operazioni relative agli strumenti di cui al paragrafo 1 concluse da imprese di investimento al di

fuori di una sede di negoziazione, i contributori di dati di mercato forniscono al CTP i dati di mercato relativi a tali operazioni direttamente o tramite un APA.	fuori di una sede di negoziazione, i contributori di dati di mercato forniscono al CTP i dati di mercato relativi a tali operazioni ***tramite un APA. Per quanto riguarda le migliori offerte di acquisto e di vendita di azioni fornite da imprese di investimento al di fuori di una sede di negoziazione, i fornitori di dati di mercato forniscono al CTP i dati di mercato relativi a tali offerte,*** direttamente o tramite un APA.

Or. en

Motivazione

Le operazioni dovrebbero essere segnalate al CTP solo da un APA, al fine di evitare doppie segnalazioni. I dati pre-negoziazione, tuttavia, possono anche essere comunicati direttamente dalle imprese di investimento.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 10
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 22 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I contributori di dati di mercato non percepiscono alcuna remunerazione per i dati di mercato forniti diversa dalla compartecipazione ai ricavi di cui all'articolo ***27 quinquies bis, paragrafo 2, lettera c)***.	4. I contributori di dati di mercato non percepiscono alcuna remunerazione per i dati di mercato forniti diversa dalla compartecipazione ai ricavi di cui all'articolo ***27 nonies, paragrafo 1***.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 10
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 22 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I contributori di dati di mercato forniscono le informazioni ***in merito alle deroghe e ai*** differimenti di cui agli articoli ***4,*** 7, 11***, 14***, 20 e 21.	5. I contributori di dati di mercato forniscono le informazioni ***nel rispetto dei*** differimenti di cui agli articoli 7, 11, 20 e 21.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 10
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 22 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione istituisce un gruppo di portatori di interessi esperti entro il [OP: inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore] affinché fornisca consulenza sulla qualità e sulla sostanza dei ***dati di mercato, sull'interpretazione comune dei*** dati di mercato e sulla qualità del protocollo di trasmissione di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1. Il gruppo di portatori di interessi esperti fornisce consulenza su base annuale. Tale consulenza deve essere resa pubblica.	1. La Commissione istituisce un gruppo di portatori di interessi esperti entro il [OP: inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore] affinché fornisca consulenza sulla qualità e sulla sostanza dei dati di mercato ***fondamentali in relazione ai dati in uscita dei sistemi consolidati di pubblicazione*** e sulla qualità del protocollo di trasmissione di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1. Il gruppo di portatori di interessi esperti fornisce consulenza su base annuale ***mediante una relazione specifica***. Tale consulenza deve essere resa pubblica.

Or. en

Motivazione

Limitare l'ambito d'azione del gruppo di esperti sui dati di mercato della Commissione, che dovrebbe fornire solo pareri sui dati in uscita del sistema consolidato di pubblicazione per garantirne l'efficacia e massimizzarne il valore per i partecipanti al mercato dell'UE. Il gruppo di esperti non dovrebbe fornire consulenza sull'interpretazione dei dati di mercato o sulle norme in materia di dati di mercato al di là dell'ambito di applicazione dei dati in uscita del sistema consolidato di pubblicazione, che dovrebbe invece essere di competenza dell'ESMA.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 10
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 22 ter (nuovo) – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 50*** per specificare la qualità e la sostanza dei dati di mercato nonché la qualità del protocollo di trasmissione.	2. ***L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione*** per specificare la qualità e la sostanza dei dati di mercato ***fondamentali*** nonché la qualità del protocollo di trasmissione.

Or. en

Motivazione

Consente all'ESMA di adottare norme tecniche di regolamentazione relative ai dati in ingresso e in uscita del sistema consolidato di pubblicazione. L'ESMA dovrebbe continuare ad avere il potere di fissare norme in materia di dati, al fine di evitare indicazioni e pratiche contraddittorie e garantire che le indicazioni fornite ai partecipanti al mercato siano chiare e coerenti. Poiché il sistema consolidato di pubblicazione è prevalentemente uno strumento rivolto ai partecipanti al mercato, l'obiettivo delle norme tecniche di regolamentazione dovrebbe essere quello di ridurre al minimo le perturbazioni del mercato e garantire che la sostanza e il formato dei dati di mercato per il CTP siano prontamente utilizzabili e che i dati in uscita del sistema consolidato di pubblicazione siano intelligibili per tutti i partecipanti al mercato.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 10
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 22 ter (nuovo) – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali ***atti delegati*** specificano in particolare quanto segue:	Tali ***progetti di norme tecniche di regolamentazione*** specificano in particolare quanto segue:

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento precedente.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 10
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 22 ter (nuovo) – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i dati di mercato che i contributori devono fornire al CTP al fine di produrre i dati di mercato fondamentali necessari affinché il CTP possa operare, compresi la sostanza e il formato di tali dati di mercato;	(a) i dati di mercato che i contributori devono fornire al CTP al fine di produrre i dati di mercato fondamentali necessari affinché il CTP possa operare, compresi la sostanza e il formato di tali dati di mercato***, conformemente agli standard e alle pratiche prevalenti del settore***;

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento precedente.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 10
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 22 ter (nuovo) – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, ***la Commissione*** tiene conto della consulenza ***dell'ESMA e*** del gruppo di esperti tecnici istituito a norma del paragrafo ***2,*** degli sviluppi internazionali e delle norme concordate a livello di Unione o internazionale. ***La Commissione*** garantisce che ***gli atti delegati adottati*** tengano conto degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli	Ai fini del primo comma, ***l'ESMA*** tiene conto della consulenza del gruppo di esperti tecnici istituito a norma del paragrafo ***1 e*** degli sviluppi internazionali e delle norme concordate a livello di Unione o internazionale. ***L'ESMA*** garantisce che ***i progetti di norme tecniche di regolamentazione*** tengano conto degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli

3, 6, ***8,*** 10, 14, ***18,*** 20, 21 e 27 octies.	3, 6, 10, 14, 20, 21***, 22, 26, 27*** e 27 octies. ***Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.***

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento precedente.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 11
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA pubblica sul proprio sito web un elenco contenente le azioni aventi ISIN del SEE soggette all'obbligo di negoziazione e aggiorna regolarmente tale elenco.";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'uso dell'ISIN per definire l'ambito di applicazione dell'obbligo di negoziazione di azioni non necessita di spiegazioni, poiché le prime lettere dell'ISIN sono sufficienti per identificare gli ISIN del SEE. Pertanto non è necessario specificarlo ulteriormente in un elenco che creerebbe principalmente lavoro amministrativo e sforzi aggiuntivi per l'ESMA e per i partecipanti al mercato, che dovrebbero controllare l'elenco e integrarlo nel loro sistema di negoziazione prima di negoziare.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 11 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(11 bis) all'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Il gestore di una sede di negoziazione tiene a disposizione dell'autorità competente, per almeno cinque anni, i dati rilevanti riguardanti tutti gli ordini su strumenti finanziari immessi nei propri sistemi. Le registrazioni contengono i dati rilevanti che costituiscono le caratteristiche dell'ordine, inclusi quelli che collegano un ordine con la o le operazioni eseguite derivanti dall'ordine stesso e i cui dettagli sono comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafi 1 e 3. L'ESMA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione all'accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti a norma del presente paragrafo.	***"***2. Il gestore di una sede di negoziazione tiene a disposizione dell'autorità competente, per almeno cinque anni, i dati rilevanti riguardanti tutti gli ordini su strumenti finanziari immessi nei propri sistemi ***in formato elettronico e leggibile meccanicamente e utilizzando un modello comune conforme alla metodologia ISO 20022***. Le registrazioni contengono i dati rilevanti che costituiscono le caratteristiche dell'ordine, inclusi quelli che collegano un ordine con la o le operazioni eseguite derivanti dall'ordine stesso e i cui dettagli sono comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafi 1 e 3. L'ESMA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione all'accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti a norma del presente paragrafo.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivazione

La standardizzazione dei dati degli ordini sarebbe vantaggiosa per le autorità nazionali competenti, che potrebbero a) analizzare più facilmente i dati degli ordini richiesti a qualsiasi sede di negoziazione nell'UE, contribuendo così a una sorveglianza dei mercati più efficace; b) consentire alle sedi di negoziazione di utilizzare lo stesso sistema di registrazione e segnalazione di qualsiasi autorità nazionale competente nell'UE, evitando i costi legati al rispetto di norme nazionali divergenti, e c) allineare la standardizzazione dei dati dei book di negoziazione a quella dei dati delle operazioni, garantendo così una maggiore coerenza nel trattamento delle due categorie.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 11 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	11 ter) all'articolo 25, comma 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare le informazioni riguardanti i dati rilevanti dell'ordine la cui conservazione è richiesta a norma del paragrafo 2 del presente articolo e non è menzionata all'articolo 26.	***"***3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare le informazioni ***e i formati*** riguardanti i dati rilevanti dell'ordine la cui conservazione è richiesta a norma del paragrafo 2 del presente articolo e non è menzionata all'articolo 26.***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivazione

Cfr. l'emendamento precedente.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 11 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	11 quater) all'articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Le imprese di investimento che effettuano operazioni in strumenti finanziari comunicano in modo completo e accurato i dettagli di tali operazioni all'autorità competente il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente.	***"***1. Le imprese di investimento***, i gestori di fondi di investimento alternativi (i "GEFIA") quali definiti dall'articolo 4, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, e le società di gestione di OICVM quali definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in***

	valori mobiliari (OICVM), che forniscono i servizi definiti dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che effettuano operazioni in strumenti finanziari comunicano in modo completo e accurato i dettagli di tali operazioni all'autorità competente il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente.
Le autorità competenti, a norma dell'articolo 85 della direttiva 2014/65/UE, istituiscono i dispositivi necessari per assicurare che ***anche*** l'autorità competente ***del mercato più rilevante in termini di liquidità per tali strumenti finanziari*** riceva tali informazioni.	Le autorità competenti, a norma dell'articolo 85 della direttiva 2014/65/UE, istituiscono i dispositivi necessari per assicurare che l'autorità competente ***dei mercati rilevanti*** riceva tali informazioni.
Le autorità competenti ***rendono accessibili all'ESMA, senza indebito ritardo, tutte*** le informazioni ***comunicate a norma del presente articolo***.	Le autorità competenti ***adottano le disposizioni necessarie per garantire che*** le informazioni ***possano essere condivise con altre autorità competenti su loro richiesta****.";*

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivazione

Garantire la parità di condizioni tra le imprese GEFIA/OICVM con sede in giurisdizioni soggette a requisiti locali per l'ottenimento di informazioni pertinenti a fini di abusi di mercato e le imprese con sede in giurisdizioni esenti da tali requisiti. Garantirà inoltre la parità di condizioni tra le imprese di investimento MiFID e le società di gestione di GEFIA/OICVM che forniscono uno o più servizi MiFID a terzi, soprattutto dal momento che alcune autorità nazionali competenti hanno osservato in alcune società il passaggio da una licenza di società di investimento MiFID all'ottenimento di una licenza ai sensi della direttiva GEFIA o OICVM. Affronta anche il fatto che le attuali disposizioni MiFIR non consentono un ampio scambio di dati sulle transazioni MiFIR tra le autorità nazionali competenti poiché i dati possono essere scambiati solo con l'autorità competente "del mercato più rilevante in termini di liquidità". Un riferimento così ristretto non consente uno scambio che rifletta adeguatamente le esigenze di vigilanza in evoluzione delle autorità nazionali competenti per monitorare gli sviluppi più recenti del mercato. In linea con i principi delineati nella strategia europea per i dati della Commissione per massimizzare il potenziale utilizzo della segnalazione delle operazioni per tutti gli scopi idonei ed evitare la duplicazione dei flussi di segnalazione. L'emendamento consente alle autorità nazionali competenti di condividere le relazioni sulle operazioni per una gamma di scopi più ampia.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 11 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(11 quinquies)all'articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica:	***"***2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica:
a) agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione;	a) agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione;
b) agli strumenti finanziari il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione; ***e***	b) agli strumenti finanziari il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione;
c) agli strumenti finanziari il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione.	c) agli strumenti finanziari il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in ***una sede di negoziazione; e***
	c bis) agli strumenti derivati soggetti all'obbligo di compensazione stabilito dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012 eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.
L'obbligo si applica alle operazione relative agli strumenti finanziari di cui alle lettere da a) a c) indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate in una sede di negoziazione o meno.	L'obbligo si applica alle operazione relative agli strumenti finanziari di cui alle lettere da a) a c) indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate in una sede di negoziazione o meno.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivazione

Modifiche alla segnalazione delle operazioni per accogliere il nuovo ambito di segnalazione OTC degli strumenti derivati. Il criterio della negoziazione in una sede di negoziazione viene mantenuto in aggiunta al nuovo ambito di applicazione per le transazioni OTC poiché vi è un elemento di abuso del mercato nella segnalazione delle operazioni che richiede informazioni

complete su tutto ciò che riguarda le sedi di negoziazione.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 11 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(11 sexies) all'articolo 26, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. Le segnalazioni comprendono in particolare i nomi e gli identificativi degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni, un elemento di identificazione ***dei clienti*** per conto dei quali l'impresa di investimento ha effettuato l'operazione, un elemento di identificazione delle persone e degli algoritmi informatici all'interno dell'impresa di investimento responsabili della decisione di investimento e dell'esecuzione dell'operazione, un elemento di identificazione che permetta di individuare la deroga applicabile in virtù della quale è stata effettuata l'operazione, nonché i mezzi per identificare le imprese di investimento interessate***, e un elemento di identificazione per individuare vendite allo scoperto quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 236/2012 con riferimento a titoli azionari e a strumenti di debito sovrano nell'ambito di applicazione degli articoli 12, 13 e 17 di tale regolamento***. Per le operazioni non effettuate in una sede di negoziazione, le segnalazioni includono un elemento di identificazione delle tipologie di operazioni conformemente alle misure da adottare ai sensi del paragrafo dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 21, paragrafo 5, lettera a). Per gli strumenti derivati su merci, le segnalazioni indicano se l'operazione	"3. Le segnalazioni comprendono in particolare i nomi e gli identificativi degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni, un elemento di identificazione ***delle parti*** per conto dei quali l'impresa di investimento ha effettuato l'operazione, un elemento di identificazione delle persone e degli algoritmi informatici all'interno dell'impresa di investimento responsabili della decisione di investimento e dell'esecuzione dell'operazione, un elemento di identificazione che permetta di individuare ***il soggetto sottoposto all'obbligo di segnalazione e*** la deroga applicabile in virtù della quale è stata effettuata l'operazione, nonché i mezzi per identificare le imprese di investimento interessate***. Le segnalazioni su un'operazione effettuata presso la sede di negoziazione includono un codice identificativo dell'operazione generato e diffuso dalla sede di negoziazione ai membri acquirenti e venditori di tale sede***. Per le operazioni non effettuate in una sede di negoziazione, le segnalazioni includono un elemento di identificazione delle tipologie di operazioni conformemente alle misure da adottare ai sensi del paragrafo dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 21, paragrafo 5, lettera a). Per gli strumenti derivati su merci, le segnalazioni indicano se l'operazione

riduce il rischio in modo oggettivamente misurabile conformemente all'articolo 57 della direttiva 2014/65/UE.	riduce il rischio in modo oggettivamente misurabile conformemente all'articolo 57 della direttiva 2014/65/UE.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivazione

La proposta mira a garantire la coerenza con le norme tecniche del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR) riveduto.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 11 septies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	(11 septies) all'articolo 26, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
5. Il gestore di una sede di negoziazione segnala le informazioni sulle operazioni in strumenti negoziati sulla propria piattaforma che sono stati eseguiti tramite i propri sistemi da ***un'impresa alla*** quale non si applica il presente regolamento conformemente ai paragrafi 1 e 3.	***"***5. Il gestore di una sede di negoziazione segnala le informazioni sulle operazioni in strumenti negoziati sulla propria piattaforma che sono stati eseguiti tramite i propri sistemi da ***qualsiasi membro, partecipante o utente al*** quale non si applica il presente regolamento conformemente ai paragrafi 1 e 3.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivazione

I termini "qualsiasi membro, partecipante o utente" sono più precisi del termine "impresa" e comprenderebbero chiaramente qualsiasi soggetto che esegua operazioni su sedi di negoziazione. Tale approccio: i) garantisce che le informazioni sull'attività di negoziazione in una determinata sede di negoziazione siano complete e coerenti con le informazioni fornite da altre sedi di negoziazione, ii) assicura un migliore allineamento all'obbligo di conservare le registrazioni degli ordini di cui all'articolo 25 del MiFIR e iii) avrà un impatto positivo sull'applicazione delle regole di rendicontazione nell'ambito del regime pilota relativo alla tecnologia di registro distribuito.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 11 octies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(11 octies) all'articolo 26, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:
6. Nel segnalare l'elemento di identificazione dei clienti di cui ai paragrafi 3 e 4, le imprese di investimento utilizzano l'identificativo della persona giuridica elaborato al fine di identificare ***i clienti*** che sono ***persone giuridiche***.	***"***6. Nel segnalare l'elemento di identificazione dei clienti di cui ai paragrafi 3 e 4, le imprese di investimento utilizzano ***un codice identificativo della persona giuridica ISO 17442 elaborato al fine di identificare le parti ammissibili al codice. Tale codice è utilizzato per identificare le parti ammissibili indipendentemente dal loro status giuridico e dal modo in cui sono finanziati. Per le parti non ammissibili al codice, si utilizza*** l'identificativo ***nazionale*** della persona giuridica elaborato al fine di identificare ***le parti*** che ***non*** sono ***ammissibili a ricevere il codice identificativo della persona giuridica***.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivazione

Esplicita che l'obbligo di utilizzare il codice identificativo della persona giuridica si applica a tutti i soggetti ammissibili indipendentemente dal loro status giuridico e dal modo in cui sono finanziati e che è in linea con la relazione di riesame sul MiFIR dell'ESMA sulla segnalazione delle operazioni e le domande rivolte di frequente della Commissione sull'EMIR. I partecipanti al mercato sosterrebbero un costo iniziale per raccogliere dai loro sistemi informazioni sulle categorie di clienti e adattare il sistema di segnalazione, ma tale costo sarebbe inferiore alla creazione di un nuovo sistema specifico di segnalazione per fornire tali informazioni alle loro autorità nazionali competenti.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 12
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 26 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) l'articolo 26, paragrafo 9 è così modificato:	***soppresso***
(a) è aggiunta la seguente lettera j):	
"j) la data entro la quale le operazioni devono essere segnalate.";	
(b) dopo il primo comma è inserito il seguente comma:	
"Nell'elaborare tali norme tecniche di regolamentazione l'ESMA tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme concordate a livello di Unione o mondiale, e della loro coerenza con gli obblighi di segnalazione di cui al regolamento (UE) 2019/834 e al regolamento (UE) 2015/2365.";	

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 12 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 26 – paragrafo 9

Testo in vigore	*Emendamento*
	(12 bis) all'articolo 26, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
9. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:	***"***9. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) gli standard e i formati relativi ai dati per le informazioni da segnalare ai sensi dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i metodi e i dispositivi volti a segnalare le	a) gli standard e i formati relativi ai dati per le informazioni da segnalare ai sensi dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i metodi e i dispositivi volti a segnalare le

operazioni finanziarie, nonché la forma e il contenuto di tali segnalazioni;

b) i criteri per definire un mercato importante conformemente al paragrafo 1;

c) i riferimenti degli strumenti finanziari acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni, le informazioni e i dettagli relativi all'identità del cliente, l'elemento di identificazione dei clienti per conto dei quali l'impresa di investimento ha effettuato l'operazione, l'elemento di identificazione delle persone e degli algoritmi informatici in seno all'impresa responsabile della decisione di investimento e dell'esecuzione dell'operazione, un elemento di identificazione che permetta di individuare la deroga applicabile in virtù della quale è stata effettuata l'operazione, i mezzi per identificare le imprese di investimento interessate, le modalità di esecuzione dell'operazione, i campi di dati necessari per il trattamento e l'analisi delle segnalazioni delle operazioni ai sensi del paragrafo 3; ***e***

d) l'elemento di identificazione per individuare vendite allo scoperto di titoli azionari e di debito sovrano di cui al paragrafo 3;

e) le categorie di ***strumenti finanziari*** pertinenti da segnalare ai sensi del paragrafo 2;

f) le condizioni alle quali gli identificativi delle persone giuridiche sono sviluppati, attribuiti e conservati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 6, e le condizioni alle quali tali identificativi delle persone giuridiche sono utilizzati dalle imprese di investimento al fine di fornire, conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5, gli elementi di identificazione dei clienti nelle segnalazioni relative alle operazioni che esse sono tenute a elaborare a norma del paragrafo 1;

g) l'applicazione dell'obbligo di

operazioni finanziarie, nonché la forma e il contenuto di tali segnalazioni;

b) i criteri per definire un mercato importante conformemente al paragrafo 1;

c) i riferimenti degli strumenti finanziari acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni, le informazioni e i dettagli relativi all'identità del cliente, l'elemento di identificazione dei clienti per conto dei quali l'impresa di investimento ha effettuato l'operazione, l'elemento di identificazione delle persone e degli algoritmi informatici in seno all'impresa responsabile della decisione di investimento e dell'esecuzione dell'operazione, un elemento di identificazione che permetta di individuare la deroga applicabile in virtù della quale è stata effettuata l'operazione, i mezzi per identificare le imprese di investimento interessate, le modalità di esecuzione dell'operazione, i campi di dati necessari per il trattamento e l'analisi delle segnalazioni delle operazioni ai sensi del paragrafo 3;

e) le categorie di ***indici*** pertinenti da segnalare ai sensi del paragrafo 2;

f) le condizioni alle quali gli identificativi delle persone giuridiche sono sviluppati, attribuiti e conservati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 6, e le condizioni alle quali tali identificativi delle persone giuridiche sono utilizzati dalle imprese di investimento al fine di fornire, conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5, gli elementi di identificazione dei clienti nelle segnalazioni relative alle operazioni che esse sono tenute a elaborare a norma del paragrafo 1;

g) l'applicazione dell'obbligo di

segnalazione delle operazioni a succursali di imprese di investimento;	segnalazione delle operazioni a succursali di imprese di investimento;
h) che cosa costituisce un'operazione e l'esecuzione di un'operazione ai fini del presente articolo;	h) che cosa costituisce un'operazione e l'esecuzione di un'operazione ai fini del presente articolo;
i) quando si intende che l'impresa di investimento ha trasmesso un ordine ai fini del paragrafo 4.	i) quando si intende che l'impresa di investimento ha trasmesso un ordine ai fini del paragrafo 4.
	i bis) le condizioni per correlare determinate operazioni alle modalità di identificazione degli ordini aggregati che comportano l'esecuzione di un'operazione;
	i ter) la data entro la quale le operazioni devono essere segnalate.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ***3 luglio 2015***.	L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ***... [tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo]***.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.	Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.***";***

Or. en

(02014R0600-20220101)

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 14 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 27 quinquies

Testo in vigore	*Emendamento*
	(14 bis) l'articolo 27 quinquies è così modificato:
	a) il titolo è sostituito dal seguente:
Articolo 27 quinquies	***"***Articolo 27 quinquies
Procedure per la concessione e il rifiuto	Procedure per la concessione e il rifiuto

dell'autorizzazione	dell'autorizzazione ***per ARM e APA";***
	b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. ***Il fornitore di servizi di comunicazione dati*** richiedente presenta una richiesta di autorizzazione, fornendo tutte le informazioni necessarie per consentire all'ESMA o, se del caso, all'autorità nazionale competente di confermare che ***il fornitore di servizi di comunicazione dati*** ha adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione iniziale, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente titolo, compreso un programma di attività che indichi, in particolare, i tipi di servizi previsti e la struttura organizzativa.	***"***1. ***l'APA o l'ARM*** richiedente presenta una richiesta di autorizzazione, fornendo tutte le informazioni necessarie per consentire all'ESMA o, se del caso, all'autorità nazionale competente di confermare che ***l'APA o l'ARM*** ha adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione iniziale, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente titolo, compreso un programma di attività che indichi, in particolare, i tipi di servizi previsti e la struttura organizzativa.***";***
	c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta completa l'ESMA o, se del caso, l'autorità nazionale competente valuta la conformità ***del fornitore di servizi di comunicazione dati*** al presente titolo e adotta una decisione pienamente motivata di concessione o di rifiuto dell'autorizzazione, inviandone notifica ***al fornitore di servizi di comunicazione dati*** richiedente entro cinque giorni lavorativi.	***"***3. Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta completa l'ESMA o, se del caso, l'autorità nazionale competente valuta la conformità ***dell'APA o dell'ARM*** al presente titolo e adotta una decisione pienamente motivata di concessione o di rifiuto dell'autorizzazione, inviandone notifica ***all'APA o all'ARM*** richiedente entro cinque giorni lavorativi.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivazione

L'ambito di applicazione del presente articolo dovrebbe essere limitato agli ARM e agli APA, per allinearsi alla proposta di includere la procedura di autorizzazione per i CTP nell'articolo 27 quinquies ter.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 15

Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 27 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15) è aggiunto il seguente articolo:
Articolo 27 quinquies bis	***"****Articolo 27 quinquies bis*
Processo di selezione per ***l'autorizzazione di un unico fornitore*** di un sistema consolidato di pubblicazione ***per ciascuna classe di attività***	Processo di selezione per ***i fornitori*** di un sistema consolidato di pubblicazione
1. Entro il ***[OP: inserire la data corrispondente a tre mesi dopo l'entrata in vigore]*** l'ESMA organizza una procedura di selezione per la nomina del CTP per un mandato di cinque anni. L'ESMA organizza una procedura di selezione distinta per ciascuna delle ***seguenti*** classi di attività***: azioni, fondi indicizzati quotati, obbligazioni e strumenti derivati (o pertinenti sottoclassi di strumenti derivati)***.	1. Entro il ***... [tre mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato ai sensi dell'articolo 22 ter, paragrafo 2],*** l'ESMA organizza una procedura di selezione per la nomina del CTP per un mandato di cinque anni. L'ESMA organizza una procedura di selezione distinta per ciascuna delle classi di attività ***che privilegia obbligazioni, azioni e fondi indicizzati quotati rispetto agli strumenti derivati. Ciascuna procedura di selezione deve essere avviata entro sei mesi dall'avvio della precedente.***
2. Per ciascuna delle classi di attività di cui al paragrafo 1, l'ESMA ***valuta le domande*** sulla base dei criteri seguenti:	***2.*** Per ciascuna delle classi di attività di cui al paragrafo 1, l'ESMA ***seleziona un richiedente ai fini della successiva autorizzazione*** sulla base dei criteri seguenti:
(a) la capacità tecnica ***dei richiedenti*** di fornire un sistema consolidato di pubblicazione resiliente in tutta l'Unione;	(a) la capacità tecnica ***del richiedente*** di fornire un sistema consolidato di pubblicazione resiliente in tutta l'Unione;
(b) la capacità ***dei richiedenti*** di soddisfare i requisiti organizzativi di cui all'articolo 27 nonies;	(b) la capacità ***del richiedente*** di soddisfare i requisiti organizzativi di cui all'articolo 27 nonies;
	(b bis) la capacità di ricevere, consolidare e diffondere dati di mercato pre-negoziazione e post-negoziazione per le azioni fino ai primi cinque livelli del book di negoziazione e dati post-negoziazione per i fondi indicizzati quotati, le obbligazioni e gli strumenti derivati;
(c) ***la*** struttura di governance ***dei richiedenti***;	(c) ***l'adeguatezza della*** struttura di governance ***del richiedente***;
(d) ***la*** velocità con cui ***i richiedenti possono*** diffondere i dati di mercato	(d) ***l'adeguatezza della*** velocità con cui ***il richiedente può*** diffondere i dati di

fondamentali;	mercato fondamentali;
(e) ***la capacità dei richiedenti di diffondere*** dati ***di buona qualità***;	(e) ***l'adeguatezza dei metodi adottati dal richiedente e i dispositivi per garantire la qualità dei*** dati;
(f) ***la*** spesa totale che ***i richiedenti devono*** affrontare per sviluppare il sistema consolidato di pubblicazione e i costi di gestione di tale sistema su base continuativa;	(f) ***la ragionevolezza del livello della*** spesa totale che ***il richiedente deve*** affrontare per sviluppare il sistema consolidato di pubblicazione e i costi di gestione di tale sistema su base continuativa;
(g) il livello delle commissioni che il richiedente intende addebitare alle diverse tipologie di utenti dei dati di mercato fondamentali;	(g) il livello delle commissioni che il richiedente intende addebitare alle diverse tipologie di utenti dei dati di mercato fondamentali***, la loro proporzionalità ai costi sostenuti per la gestione del CTP, nonché i suoi modelli tariffari e di licenza***;
(h) la possibilità per ***i richiedenti*** di utilizzare tecnologie moderne di interfaccia per la fornitura dei dati di mercato fondamentali e per la connettività;	(h) la possibilità per ***il richiedente*** di utilizzare tecnologie moderne di interfaccia per la fornitura dei dati di mercato fondamentali e per la connettività;
(i) ***il supporto di memorizzazione che i richiedenti utilizzeranno per la conservazione dei dati storici;***	(i) ***l'adeguatezza dei dispositivi in vigore per la conservazione dei registri ai fini dell'articolo 27 nonies bis, paragrafo 3.***
(j) ***i protocolli che i richiedenti utilizzeranno per prevenire e affrontare le interruzioni nel funzionamento del sistema.***	(j) ***la capacità di garantire regolarità, resilienza e continuità operativa;***
3. ***La prima procedura di selezione organizzata per le azioni invita esclusivamente a presentare offerte per la fornitura di un sistema consolidato di pubblicazione contenente dati post-negoziazione. Prima delle successive procedure di selezione, l'ESMA valuta la domanda di mercato e l'impatto sui ricavi nei mercati regolamentati e, sulla base di tale valutazione, presenta alla Commissione una relazione in merito all'opportunità di aggiungere al sistema le migliori offerte di acquisto e di vendita ed i volumi corrispondenti. Sulla base di tale relazione e dell'esperienza acquisita in seguito alla prima procedura di selezione, alla Commissione è conferito il potere di***	3. ***La selezione del CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati tiene conto, oltre che dei criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, del sistema di ridistribuzione dei ricavi, in particolare della formula applicabile ai mercati regolamentati di dimensioni inferiori che decidano di aderire volontariamente al contributo obbligatorio dei dati di mercato, ai sensi dell'articolo 22 bis, paragrafo 2 ter. Tali ricavi sono distribuiti conformemente all'articolo 27 nonies, paragrafo 1, lettera c), e in maniera commisurata al livello di contributo al processo di formazione dei prezzi dei dati di mercato conferiti ai sensi dell'articolo***

adottare un atto delegato che specifichi il livello adeguato di dati pre-negoziazione da fornire al CTP.	***22 bis.***
4. ***La selezione del CTP per le azioni tiene conto, oltre ai criteri di cui al paragrafo 2, del regime di partecipazione ai ricavi, e in particolare della formula, applicabile ai mercati regolamentati che sono contributori di dati di mercato. Nel prendere in considerazione le offerte concorrenti, l'ESMA seleziona il CTP per le azioni che offre il regime di partecipazione ai ricavi che fornisce ai mercati regolamentati, in particolare ai mercati regolamentati di dimensioni inferiori, l'importo più elevato di ricavi che rimane per la distribuzione una volta dedotti i costi operativi e un margine ragionevole. Tali ricavi sono distribuiti conformemente all'articolo 27 nonies, paragrafo 1, lettera c), e in maniera commisurata ai dati di mercato conferiti ai sensi dell'articolo 22 bis.***	4. ***L'ESMA adotta una decisione pienamente motivata che seleziona i soggetti ritenuti idonei a gestire i sistemi consolidati di pubblicazione e li invita a presentare una domanda di autorizzazione entro sei mesi dall'inizio della procedura di selezione di cui al paragrafo 1.***
	(Ristrutturazione dell'articolo rispetto alla proposta della Commissione, alla luce dell'inclusione dell'articolo 27 quinquies ter.)

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 15 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 27 quinquies ter (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	(15 bis) è aggiunto il seguente articolo:
	"Articolo 27 quinquies ter
	Processo di autorizzazione dei fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione

La domanda di cui all'articolo 27 quinquies bis fornisce tutte le informazioni necessarie per consentire all'ESMA di confermare che il richiedente ha predisposto, al momento dell'autorizzazione iniziale, tutte le disposizioni necessarie per soddisfare i criteri di cui all'articolo 27 quinquies bis, paragrafo 2, e per ottemperare ai requisiti organizzativi di cui all'articolo 27 nonies.

Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'ESMA ne verifica la completezza.

Se la domanda è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale il fornitore di servizi di comunicazione dati deve trasmettere informazioni supplementari.

Una volta stabilita la completezza della domanda, l'ESMA ne informa il CTP. Entro tre mesi dal ricevimento della domanda completa, l'ESMA valuta la conformità del CTP al presente titolo e adotta una decisione pienamente motivata di concessione o di rifiuto dell'autorizzazione, inviandone notifica al CTP richiedente entro cinque giorni lavorativi. Tale decisione motivata specifica le condizioni alle quali i CTP operano e, in particolare, il livello delle commissioni di cui all'articolo 27 quinquies bis, paragrafo 2, lettera g), e, per le azioni, il livello della partecipazione di cui al paragrafo 4 di tale articolo.";

Or. en

Motivazione

Includere un nuovo articolo specifico sull'autorizzazione dei CTP. La procedura è in linea con le autorizzazioni di qualsiasi infrastruttura di mercato ed è necessario distinguere la procedura di selezione da quella di autorizzazione al fine di evitare: 1) che il CTP debba sostenere tutti i costi di conformità senza essere stato selezionato; 2) l'ESMA autorizzi un CTP senza valutarne la conformità. Ciò include disposizioni spostate dall'articolo 27 quinquies bis e altre in linea con l'articolo 27 quater, ma adattate ai CTP.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 15 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 27 sexies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 ter) all'articolo 27 sexies è inserito il seguente paragrafo:
	"2 bis. Un fornitore di servizi di comunicazione dati la cui registrazione è stata revocata garantisce la sostituzione regolare, compreso il trasferimento dei dati ad altri fornitori di servizi di comunicazione dati, il dovuto preavviso ai propri clienti e il reindirizzamento dei flussi di segnalazione ad altri fornitori di servizi di comunicazione dati prima di tale revoca.";

Or. en

Motivazione

Il regolamento EMIR prevede che il repertorio di dati sulle negoziazioni cui sia stata revocata la registrazione provvede ad assicurare il trasferimento regolare dei dati a un altro repertorio di dati sulle negoziazioni, per evitare gravi interruzioni nella qualità dei dati che potrebbero essere causate dalla loro perdita o duplicazione. Al momento non esiste una disposizione equivalente per gli ARM e si consiglia di introdurla poiché ciò garantirebbe l'allineamento ai regolamenti EMIR e SFTR e preserverebbe la qualità dei dati in caso di cessazione dell'erogazione del servizio da parte di un meccanismo di segnalazione autorizzato.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 15 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 27 septies

Testo in vigore	*Emendamento*
	(15 quater) l'articolo 27 septies è sostituito dal seguente:
1. L'organo di gestione di un fornitore	***"***1. L'organo di gestione di un fornitore

di servizi di comunicazione dati soddisfa in ogni momento i requisiti di onorabilità, possiede sufficienti conoscenze, competenze ed esperienze e dedica tempo sufficiente ai fini dello svolgimento delle sue funzioni.

L'organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività del fornitore di servizi di comunicazione dati. Ciascun membro dell'organo di gestione agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito in modo da poter mettere in discussione efficacemente, se necessario, le decisioni dell'alta dirigenza nonché, sempre se necessario, sorvegliare e controllare in modo efficace le decisioni in materia di gestione.

Se un gestore del mercato chiede l'autorizzazione per gestire un APA***, un CTP*** o un ARM in virtù dell'articolo ***27 quinquies*** e i membri dell'organo di gestione dell'APA***, del CTP*** o dell'ARM sono gli stessi dell'organo di gestione del mercato regolamentato, tali membri sono tenuti al rispetto dei requisiti di cui al primo comma.

2. Il fornitore di servizi di comunicazione dati notifica all'ESMA o, se del caso, all'autorità nazionale competente i nomi di tutti i membri del proprio organo di gestione e tutte le variazioni della composizione dello stesso, nonché tutte le informazioni necessarie a valutare se l'entità è conforme al paragrafo 1.

3. L'organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati definisce e sorveglia l'applicazione di dispositivi di governance che garantiscano un'efficace e prudente gestione di un'organizzazione, comprese la separazione delle funzioni nell'organizzazione e la prevenzione dei conflitti di interesse, e in modo tale da promuovere l'integrità del mercato e gli interessi dei suoi clienti.

di servizi di comunicazione dati soddisfa in ogni momento i requisiti di onorabilità, possiede sufficienti conoscenze, competenze ed esperienze e dedica tempo sufficiente ai fini dello svolgimento delle sue funzioni.

L'organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività del fornitore di servizi di comunicazione dati. Ciascun membro dell'organo di gestione agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito in modo da poter mettere in discussione efficacemente, se necessario, le decisioni dell'alta dirigenza nonché, sempre se necessario, sorvegliare e controllare in modo efficace le decisioni in materia di gestione.

Se un gestore del mercato chiede l'autorizzazione per gestire un APA o un ARM in virtù dell'articolo ***27 quater se ne soddisfa i requisiti di deroga alla vigilanza dell'ESMA*** e i membri dell'organo di gestione dell'APA o dell'ARM sono gli stessi dell'organo di gestione del mercato regolamentato, tali membri sono tenuti al rispetto dei requisiti di cui al primo comma.

2. Il fornitore di servizi di comunicazione dati notifica all'ESMA o, se del caso, all'autorità nazionale competente i nomi di tutti i membri del proprio organo di gestione e tutte le variazioni della composizione dello stesso, nonché tutte le informazioni necessarie a valutare se l'entità è conforme al paragrafo 1.

3. L'organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati definisce e sorveglia l'applicazione di dispositivi di governance che garantiscano un'efficace e prudente gestione di un'organizzazione, comprese la separazione delle funzioni nell'organizzazione e la prevenzione dei conflitti di interesse, e in modo tale da promuovere l'integrità del mercato e gli interessi dei suoi clienti.

4. L'ESMA o, se del caso, l'autorità nazionale competente rifiuta l'autorizzazione se non è certa che la persona o le persone che dirigono effettivamente l'attività del fornitore di servizi di comunicazione dati soddisfino i requisiti di onorabilità o laddove esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che i cambiamenti proposti nell'organo di gestione del fornitore di servizi di comunicazione dati ne mettano a repentaglio la gestione sana e prudente e non consentano di tenere adeguatamente conto degli interessi dei clienti e dell'integrità del mercato.	4. L'ESMA o, se del caso, l'autorità nazionale competente rifiuta ***o revoca*** l'autorizzazione se non è certa che la persona o le persone che dirigono effettivamente l'attività del fornitore di servizi di comunicazione dati soddisfino i requisiti di onorabilità o laddove esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che i cambiamenti proposti nell'organo di gestione del fornitore di servizi di comunicazione dati ne mettano a repentaglio la gestione sana e prudente e non consentano di tenere adeguatamente conto degli interessi dei clienti e dell'integrità del mercato.
	4 bis. Gli APA dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso ai loro servizi da parte di imprese assoggettate agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 1. Gli APA rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate sul servizio di comunicazione dei dati fornito ai sensi del presente regolamento. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici. I prezzi e le commissioni applicati da un APA sono correlati ai costi.
	4 ter. Gli APA tengono e conservano registrazioni relative alla loro attività per almeno cinque anni. Le informazioni relative ai primi due anni sono conservate in un luogo facilmente accessibile e gli APA forniscono prontamente all'ESMA tali registrazioni su richiesta.
5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o gennaio 2021 per la valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 1, tenendo conto dei diversi ruoli e funzioni svolti dagli stessi, nonché della necessità di	5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o gennaio 2021 per la valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 1, tenendo conto dei diversi ruoli e funzioni svolti dagli stessi, nonché della necessità di

evitare conflitti d'interesse tra i membri dell'organo di gestione e gli utenti dell'APA, del CTP o dell'ARM.	evitare conflitti d'interesse tra i membri dell'organo di gestione e gli utenti dell'APA, del CTP o dell'ARM.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.	Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivazione

Changes to paragraph 1 in order to guarantee a proper supervision by ESMA of the conditions of authorisation, a clarification is needed that this paragraph only applies to DRSPs that are subject to the national supervision.Changes to paragraph 4 to include the possibility of the withdrawal of the authorisation for two reasons: later in the paragraph the article refers to changes in the management body, meaning that the DRSP is already authorised. Secondly, it is in line with the supervision of TRs and given the fact that DRSPs under ESMA supervision are already authorised it would create a double standard of enforcement. Article 27e 1(c) already provides for this possibilityInsertion of 5a and 5b to reflect that having access to an APA and to an ARM is a necessary condition for counterparties to fulfil MiFIR transparency obligations. Considering that the data reporting market is small, not very competitive and prone to consolidation, there is a risk for the establishment of an oligopoly. Subjecting access to APAs and ARMs to "FRAND" conditions is therefore necessariy, as it is already foreseen for TRs.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 16
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 27 nonies – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) nel caso di dati di mercato relativi ad azioni, ridistribuiscono parte dei loro ricavi allo scopo di coprire i costi relativi al contributo obbligatorio ***e di garantire un livello equo di partecipazione dei mercati regolamentati, in particolare dei mercati regolamentati più piccoli, ai ricavi generati dal sistema consolidato di***	(c) nel caso di dati di mercato relativi ad azioni ***e fondi indicizzati quotati***, ridistribuiscono parte dei loro ricavi allo scopo di coprire i costi relativi al contributo obbligatorio, conformemente all'articolo 27 quinquies bis, paragrafo 4***. Il livello dei ricavi ridistribuiti a ciascun contributore di dati di mercato è***

pubblicazione, conformemente all'articolo 27 quinquies bis, paragrafo 4;	***proporzionale al contributo al processo di formazione dei prezzi dei dati fornito al CTP da tale contributore di dati. I ricavi generati dai flussi di dati consolidati pre-negoziazione e post-negoziazione sono ridistribuiti esclusivamente ai contributori di un determinato flusso di dati***;

Or. en

Motivazione

Disposizione di allineamento al meccanismo contributivo di cui all'articolo 27 quinquies bis, paragrafo 4, e per garantire che ai dati pre-negoziazione trasparenti sia assegnato un valore maggiore nel sistema di ridistribuzione dei ricavi, per riflettere meglio il valore (maggiore) del loro contributo al processo di formazione dei prezzi. Ciò dovrebbe portare a ridistribuire proporzionalmente più ricavi alle piattaforme trasparenti. Contrariamente alla proposta della Commissione, tuttavia, il sistema di ridistribuzione dovrebbe riguardare solo i costi sostenuti dai contributori di dati di mercato.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 16
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 27 nonies – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) in caso di dati di mercato relativi a classi di attività diverse da azioni e fondi indicizzati quotati, possono ridistribuire parte dei ricavi per premiare la qualità e la tempestività del conferimento dei dati;

Or. en

Motivazione

Introdurre la possibilità – su base volontaria – che i CTP per gli strumenti non rappresentativi di capitale possano ridistribuire parte dei propri ricavi per creare un meccanismo "virtuoso" in relazione ai dati di mercato che ricevono. Ciò, insieme alle modifiche relative alla segnalazione delle operazioni, al regime degli internalizzatori sistematici e alla qualità dei dati, dovrebbe contribuire a migliorare il settore degli strumenti non rappresentativi di capitale, in cui i dati tendono a essere opachi e difficili da analizzare.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 16
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 27 nonies – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) garantiscono che la pubblicazione dei dati di mercato fondamentali sia conforme alle deroghe e ai differimenti applicabili di cui agli articoli 4, 7, 11, 14, 20 e 21;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La responsabilità di applicare deroghe e differimenti non dovrebbe essere attribuita al CTP, ma rimanere di competenza delle sedi di negoziazione, degli APA e degli internalizzatori sistematici, ai sensi degli articoli del presente regolamento. Tuttavia, una volta che i CTP saranno pienamente operativi, si potrebbe considerare un ampliamento dell'ambito delle loro responsabilità per includervi l'applicazione di deroghe e differimenti.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 16
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 27 nonies – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) si avvalgono di sistemi che permettono di verificare efficacemente la completezza delle segnalazioni delle negoziazioni, identificare omissioni ed errori palesi e richiedere la ritrasmissione di segnalazioni errate.

Or. en

Motivazione

Requisito aggiunto per garantire la coerenza con l'analogo requisito relativo agli APA.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 16
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 27 nonies – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di stabilire la ***partecipazione*** di cui alla lettera c), ***i*** ricavi del CTP ***sono ripartiti tra i mercati regolamentati*** in base a una formula che rispecchia la proporzione di liquidità trasparente pre-negoziazione in azioni visualizzate da ***un*** mercato regolamentato rispetto al controvalore medio giornaliero degli scambi di tali azioni nell'Unione.	Al fine di stabilire la ***ridistribuzione dei ricavi*** di cui alla lettera c), ***ai mercati regolamentati di dimensioni inferiori che aderiscono al conferimento obbligatorio dei dati di mercato al CTP ai sensi dell'articolo 22 bis, paragrafo 2 ter, è assegnata una quota maggiore dei*** ricavi del CTP***,*** in base a una formula che rispecchia la proporzione di liquidità trasparente pre-negoziazione in azioni visualizzate da ***tale*** mercato regolamentato rispetto al controvalore medio giornaliero degli scambi di tali azioni nell'Unione.

Or. en

Motivazione

La quota dei ricavi ridistribuiti ai mercati regolamentati di piccole dimensioni che decidono di aderire al sistema consolidato di pubblicazione dovrebbe essere superiore a quella assegnata ad altri contributori di dati di mercato (vale a dire che non dovrebbe limitarsi a coprire solo i costi per la produzione e l'invio dei dati di mercato, ma includere anche qualcosa di più). L'obiettivo di questa disposizione è creare un incentivo all'inclusione dei mercati regolamentati di dimensioni inferiori nel sistema consolidato di pubblicazione. I mercati regolamentati più piccoli trarrebbero vantaggi da tale inclusione, sotto forma di un aumento della loro quota di mercato relativa e dell'attrattiva complessiva per gli investitori, nonché un maggiore flusso di capitali, in linea con gli obiettivi della Commissione per l'Unione dei mercati dei capitali.

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 16
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 27 nonies – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Dopo ***12*** mesi di piena operatività del CTP per le azioni, l'ESMA fornisce alla Commissione un parere motivato sull'efficacia e sull'equità del livello di partecipazione dei mercati regolamentati ai ricavi generati dal CTP come stabilito conformemente al paragrafo 1, secondo comma. La Commissione può chiedere all'ESMA di fornire ulteriori pareri, se necessario od opportuno. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 50 al fine di rivedere il criterio di ripartizione per la ridistribuzione dei ricavi, se del caso.	4. Dopo ***24*** mesi di piena operatività del CTP per le azioni ***e i fondi indicizzati quotati***, l'ESMA fornisce alla Commissione un parere motivato sull'efficacia e sull'equità del livello di partecipazione dei mercati regolamentati ***di dimensioni inferiori, che decidono di aderire al contributo obbligatorio dei dati di mercato, ai sensi dell'articolo 22 bis, paragrafo 2 ter,*** ai ricavi generati dal CTP come stabilito conformemente al paragrafo 1, secondo comma***, del presente articolo***. La Commissione può chiedere all'ESMA di fornire ulteriori pareri, se necessario od opportuno. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 50 al fine di rivedere il criterio di ripartizione per la ridistribuzione dei ricavi, se del caso.

Or. en

Motivazione

Il sistema consolidato di pubblicazione dovrebbe essere operativo per più di un anno affinché l'ESMA possa fornire una prima valutazione affidabile dell'impatto di tale sistema sul mercato. L'ESMA dovrebbe in particolare valutare se il sistema di ridistribuzione dei ricavi si sia dimostrato efficace nell'attirare i mercati regolamentati più piccoli verso il sistema consolidato di pubblicazione e se per coloro che hanno aderito vi siano stati vantaggi tangibili. Qualora si dovesse dimostrare che l'effetto complessivo dell'inclusione dei mercati regolamentati di dimensioni inferiori è stato positivo, la Commissione potrebbe prendere in considerazione la possibilità di eliminare le esenzioni previste dall'articolo 22 ter, paragrafo 2 ter.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 17 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 27 decies – paragrafi 4 bis e 4 ter (nuovi)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) all'articolo 27 decies sono

aggiunti i paragrafi seguenti:

"4 bis. Gli ARM dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso ai loro servizi da parte di imprese assoggettate all'obbligo di segnalazione stabilito dall'articolo 26.

Gli ARM rendono pubblici i prezzi e le commissioni relative ai servizi forniti ai sensi del presente regolamento. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici. I prezzi e le commissioni applicati da un ARM sono correlati ai costi.

4 ter. Gli ARM tengono e conservano registrazioni relative alla loro attività per un periodo non inferiore a cinque anni. Le informazioni relative ai primi due anni sono conservate in un luogo facilmente accessibile e gli ARM forniscono prontamente all'ESMA tali registrazioni su richiesta.";

Or. en

Motivazione

Requisiti di equità, ragionevolezza e non discriminazione e requisiti di conservazione delle registrazioni per gli ARM, in linea con i precedenti emendamenti dell'articolo 27 septies.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 19 – parte introduttiva
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) all'articolo 32 sono aggiunti i seguenti paragrafi 7, 8 e 9:	(19) all'articolo 32 sono aggiunti i seguenti paragrafi 7, ***7 bis,*** 8 e 9:

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 19
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 32 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Laddove ritenga che determinati eventi o sviluppi che potrebbero incidere negativamente sulla liquidità disponibile nell'Unione in alcuni o tutti gli strumenti derivati che sono stati dichiarati soggetti all'obbligo di negoziazione, l'ESMA può chiedere alla Commissione di sospendere temporaneamente l'applicazione dell'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento per tali strumenti finanziari.
	La sospensione temporanea di cui al primo comma è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 10. Tale sospensione può essere prorogata per ulteriori periodi non superiori ogni volta a tre mesi, se i motivi alla base della sospensione temporanea continuano a sussistere.
	La sospensione temporanea che non viene prorogata al termine di detto periodo di tre mesi cessa automaticamente.

Or. en

Motivazione

Aggiunta di un'opzione di sospensione autonoma dell'obbligo di negoziazione di strumenti derivati, indipendente dalla sospensione dell'obbligo di compensazione, affinché l'ESMA possa disporre dello strumento necessario nei casi in cui si renda necessario sospendere l'obbligo di negoziazione di strumenti derivati ma non l'obbligo di compensazione. Tale meccanismo consentirebbe di sospendere l'obbligo di negoziazione di strumenti derivati

indipendentemente dall'obbligo di compensazione, per alcuni o tutti gli strumenti derivati e sulla base di criteri più flessibili di quelli attualmente previsti dall'articolo 32 bis. Questa proposta è stata fortemente sostenuta dai portatori di interessi del mercato.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 19
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 32 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La richiesta di cui ***al paragrafo*** 7 non è resa pubblica.	8. La richiesta di cui ***ai paragrafi*** 7 ***e 7 bis*** non è resa pubblica.

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 19
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 32 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Dopo aver ricevuto la richiesta di cui ***al paragrafo*** 7, la Commissione, senza indebito ritardo e sulla base delle motivazioni e delle prove fornite dall'ESMA, compie una delle seguenti azioni:	9. Dopo aver ricevuto la richiesta di cui ***ai paragrafi*** 7 ***e 7 bis***, la Commissione, senza indebito ritardo e sulla base delle motivazioni e delle prove fornite dall'ESMA, compie una delle seguenti azioni:

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 20
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 32 bis (nuovo) – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 32 bis	Articolo 32 bis
Sospensione ***a sé stante*** dell'obbligo di negoziazione	Sospensione dell'obbligo di negoziazione

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 20
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 32 bis – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) negozia regolarmente strumenti derivati soggetti all'obbligo di negoziazione di strumenti derivati con i market maker non SEE che non aderiscono attivamente a un sistema di negoziazione organizzato con sede nell'Unione che offra negoziazioni tra imprese di investimento che agiscono in qualità di market maker per lo strumento derivato soggetto all'obbligo di negoziazione.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione affronta l'impatto del mercato da operatore a cliente consentendo la sospensione temporanea quando si ricevono le quotazioni dei clienti da controparti che non aderiscono attivamente a una sede di negoziazione dell'UE. Tuttavia, questa soluzione non si rivolge al mercato da operatore a operatore per i credit default swap (CDS) in Europa. L'introduzione della possibilità di sospensioni per le piattaforme da operatore a operatore garantisce che le imprese dell'UE possano utilizzare facilmente i servizi di compensazione dell'UE sui mercati dei CDS, sostenendo direttamente l'agenda dell'UE per rafforzare la competitività delle controparti centrali dell'Unione e la compensazione nell'UE.

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 20
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 32 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel valutare se sospendere l'obbligo di negoziazione ai sensi del paragrafo 1, la Commissione tiene conto dell'eventualità che tale sospensione dell'obbligo di negoziazione possa avere o meno un effetto distorsivo sull'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.	2. Nel valutare se sospendere l'obbligo di negoziazione ***di strumenti derivati*** ai sensi del paragrafo 1***, lettere da a) a c), del presente articolo***, la Commissione tiene conto dell'eventualità che tale sospensione dell'obbligo di negoziazione possa avere o meno un effetto distorsivo sull'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012. ***Nel valutare se sospendere l'obbligo di negoziazione di derivati a norma del paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, la Commissione garantisce che le imprese di investimento che beneficiano della sospensione compensino tali strumenti derivati in una controparte centrale autorizzata a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.*** ***La Commissione contatta inoltre altri Stati membri per valutare se le imprese di investimento in Stati membri diversi da quello che presenta la richiesta ai sensi del paragrafo 1 si trovino in una situazione simile a quella dello Stato o degli Stati membri richiedenti. Gli Stati membri che non hanno presentato una richiesta ai sensi del paragrafo 1 possono, dopo l'adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, chiedere che le imprese di investimento che si trovano in una situazione simile a quella dello Stato membro richiedente siano aggiunte all'atto di esecuzione. L'autorità competente dello Stato o degli Stati membri che presentano tale richiesta indica e dimostra perché ritiene che siano soddisfatte anche le condizioni per la sospensione.***

Or. en

Motivazione

Garantire l'allineamento all'obbligo di compensazione e tenere conto dell'auspicio espresso da diversi partecipanti al mercato che sia consentito un meccanismo europeo volto a garantire che, dopo che uno Stato membro abbia richiesto la sospensione dell'obbligo di negoziazione di strumenti derivati, anche tutte le altre imprese dell'UE che si trovino in una situazione simile possano beneficiare dell'esenzione. L'emendamento proposto eviterà di introdurre disparità di trattamento tra le imprese di investimento interessate da una potenziale sospensione mirata dell'obbligo di negoziazione di strumenti derivati, pur mantenendo un processo di riesame approfondito da parte delle autorità pubbliche competenti.

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 20
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 32 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione riesamina regolarmente se continuano a sussistere le motivazioni per la sospensione dell'obbligo di negoziazione.";	5. La Commissione riesamina regolarmente se continuano a sussistere le motivazioni per la sospensione dell'obbligo di negoziazione ***degli strumenti derivati***.";

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 21 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	(b bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. L'autorità competente della controparte centrale o quella della sede di negoziazione concede a una sede di negoziazione l'accesso a una CCP soltanto	"4. L'autorità competente della controparte centrale o quella della sede di negoziazione concede a una sede di negoziazione l'accesso a una CCP soltanto

quando tale accesso***:***	***se*** tale accesso ***non costituirebbe una minaccia al regolare e ordinato funzionamento dei mercati, in particolare a causa della frammentazione della liquidità, o non farebbe insorgere un rischio sistemico.***
a) non richieda un accordo di interoperabilità in caso di strumenti derivati che non siano derivati OTC ai sensi dell'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012; o	
b) non costituisce una minaccia al regolare e ordinato funzionamento dei mercati, in particolare a causa della frammentazione della liquidità, o non faccia insorgere un rischio sistemico.	
Nulla di quanto previsto dal primo comma, lettera a), impedisce che l'accesso sia concesso laddove la richiesta di cui al paragrafo 2 imponga l'interoperabilità e la sede di negoziazione e tutte le controparti centrali che sottoscrivono la proposta di accordo di interoperabilità abbiano consentito a tale accordo e i rischi a cui è esposta la controparte centrale preesistente derivanti da posizioni tra controparti centrali siano garantiti da terzi.	
Qualora il rifiuto di una richiesta sia motivato in tutto o in parte dall'esigenza di un accordo di interoperabilità, la sede di negoziazione assisterà la controparte centrale e comunicherà all'ESMA quali altre controparti centrali hanno accesso alla stessa sede di negoziazione; l'ESMA pubblicherà l'informazione in modo tale che le imprese di investimento possano scegliere di esercitare i propri diritti ai sensi dell'articolo 37 della direttiva 2014/65/UE nei confronti di tali controparti centrali allo scopo di facilitare accordi in materia di accesso alternativi.	
Se un'autorità competente nega l'accesso, emana la propria decisione nei due mesi successivi alla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 2 e ne spiega in modo esauriente i motivi all'altra autorità	Se un'autorità competente nega l'accesso, emana la propria decisione nei due mesi successivi alla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 2 e ne spiega in modo esauriente i motivi all'altra autorità

competente, alla controparte centrale e alla sede di negoziazione, indicando anche gli elementi sui quali si fonda la decisione.	competente, alla controparte centrale e alla sede di negoziazione, indicando anche gli elementi sui quali si fonda la decisione.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivazione

Parti soppresse del paragrafo 4 poiché gli strumenti derivati negoziati in borsa non saranno più inclusi e dunque le disposizioni non sarebbero più pertinenti. Si delinea inoltre un processo più esplicito per la concessione dell'accesso da parte delle autorità nazionali competenti. Attualmente, l'assenza di un rifiuto di accesso viene utilizzata come base per la sua concessione, ma ciò rimane un fatto piuttosto implicito e crea molta incertezza.

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 22 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	(b bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. L'autorità competente della sede di negoziazione o quella della CCP concede a una CCP l'accesso a una sede di negoziazione solo qualora tale accesso***:***	'4. L'autorità competente della sede di negoziazione o quella della CCP concede a una CCP l'accesso a una sede di negoziazione solo qualora tale accesso ***non costituisca una minaccia al regolare e ordinato funzionamento dei mercati, in particolare a causa della frammentazione della liquidità, e se la sede di negoziazione ha predisposto adeguati meccanismi per prevenire tale frammentazione, o non faccia insorgere un rischio sistemico***.
a) non richieda un accordo di interoperabilità in caso di strumenti derivati che non siano derivati OTC ai sensi dell'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012; o	
b) non pregiudichi il regolare e ordinato funzionamento dei mercati, in particolare a causa della frammentazione	

della liquidità, e se la sede di negoziazione ha messo a punto adeguati meccanismi per evitare tale frammentazione, ovvero non faccia insorgere un rischio sistemico.	
Nulla di quanto previsto dal primo comma, lettera a), impedisce che l'accesso sia concesso laddove la richiesta di cui al paragrafo 2 imponga l'interoperabilità e la sede di negoziazione e tutte le controparti centrali che sottoscrivono la proposta di accordo di interoperabilità abbiano consentito a tale accordo e i rischi a cui è esposta la controparte centrale preesistente derivanti da posizioni tra controparti centrali siano garantiti da terzi.	
Qualora il rifiuto di una richiesta sia motivato in tutto o in parte dall'esigenza di un accordo di interoperabilità, la sede di negoziazione assisterà la controparte centrale e comunicherà all'ESMA quali altre controparti centrali hanno accesso alla stessa sede di negoziazione; l'ESMA pubblicherà l'informazione in modo tale che le imprese di investimento possano scegliere di esercitare i propri diritti ai sensi dell'articolo 37 della direttiva 2014/65/UE nei confronti di tali controparti centrali allo scopo di facilitare accordi in materia di accesso alternativi.	
Se un'autorità competente nega l'accesso, emana la propria decisione nei due mesi successivi alla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 2 e ne spiega in modo esauriente i motivi all'altra autorità competente, alla sede di negoziazione e alla controparte centrale, indicando anche gli elementi sui quali si fonda la decisione.	Se un'autorità competente nega l'accesso, emana la propria decisione nei due mesi successivi alla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 2 e ne spiega in modo esauriente i motivi all'altra autorità competente, alla sede di negoziazione e alla controparte centrale, indicando anche gli elementi sui quali si fonda la decisione.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Motivazione

Cfr. l'emendamento precedente.

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 24
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 38 octies – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora constati che una delle persone di cui all'articolo 38 ter, paragrafo 1, lettera a), non ha rispettato uno qualsiasi degli obblighi di cui ***all'articolo*** 22 bis, ***all'articolo*** 22 ter o al titolo IV bis, l'ESMA adotta una o più delle seguenti misure:	Qualora constati che una delle persone di cui all'articolo 38 ter, paragrafo 1, lettera a), non ha rispettato uno qualsiasi degli obblighi di cui ***agli articoli 20, 21, 22,*** 22 bis, 22 ter ***o 26*** o al titolo IV bis, l'ESMA adotta una o più delle seguenti misure:

Or. en

Motivazione

Il riferimento al titolo IV bis consente di sanzionare solo le violazioni dei requisiti organizzativi del fornitore di servizi di comunicazione dati e lascia fuori alcune altre disposizioni, come gli articoli 20, 21 e 22, che stabiliscono gli obblighi di pubblicazione e segnalazione degli APA. La modifica include un riferimento a qualsiasi requisito previsto dal presente regolamento. Occorre tenere conto nei negoziati che la mancanza di una definizione esplicita delle violazioni può esporre l'ESMA a sfide giuridiche quando impone sanzioni. Per tale motivo, può essere giustificato l'inserimento di un elenco di violazioni.

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 25
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 38 nonies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora, conformemente all'articolo 38 duodecies, paragrafo 5, constati che una persona di cui all'articolo 38 ter, paragrafo 1, lettera a), non ha rispettato intenzionalmente o per negligenza uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 22 bis e 22 ter o al titolo IV bis, l'ESMA adotta una decisione volta a imporre una	Qualora, conformemente all'articolo 38 duodecies, paragrafo 5, constati che una persona di cui all'articolo 38 ter, paragrafo 1, lettera a), non ha rispettato intenzionalmente o per negligenza uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli ***22,*** 22 bis e 22 ter ***o 26*** o al titolo IV bis, l'ESMA adotta una decisione volta a

sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.	imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento precedente.

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 26
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 39 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 39 bis	Articolo 39 bis
Divieto di pagamento per la trasmissione degli ordini dei clienti ***a fini di esecuzione***	***Norme sull'esecuzione e la*** trasmissione degli ordini dei clienti ***al dettaglio***

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 26
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 39 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Le imprese di investimento che eseguono ordini per conto di un cliente al dettaglio adottano tutte le misure necessarie per ottenere il miglior prezzo possibile per i propri clienti, al netto dei costi relativi all'esecuzione, che comprendono tutte le spese direttamente connesse all'esecuzione dell'ordine, comprese le commissioni relative alla sede di esecuzione, le spese di compensazione e regolamento e ogni altra commissione

	corrisposta ai terzi coinvolti nell'esecuzione dell'ordine.
1. Le imprese di investimento che agiscono per conto dei clienti non ricevono onorari o commissioni o benefici non monetari da terzi per la trasmissione degli ordini dei clienti a ***tali terzi*** ai fini della loro esecuzione.***";***	***1.*** Le imprese di investimento che agiscono per conto dei clienti non ricevono onorari o commissioni o benefici non monetari da terzi per la trasmissione degli ordini dei clienti a ***qualsiasi terzo*** ai fini della loro esecuzione.
	1 bis. La Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 50 entro il ... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] per specificare le pratiche di mercato che rientrano nella disposizione del primo comma del presente articolo. La Commissione aggiorna regolarmente tale atto delegato per tenere conto dello sviluppo di nuove pratiche di mercato.

Or. en

Motivazione

Le discussioni relative al pagamento per il flusso di ordini derivano da un'interpretazione ampiamente divergente delle regole per l'esecuzione degli ordini alle condizioni migliori, a scapito degli investitori finali, in particolare quelli al dettaglio, e delle condizioni di parità tra le società nell'UE. Spostare i requisiti per l'esecuzione alle condizioni migliori per i clienti al dettaglio al regolamento MiFIR e formularli in modo chiaro, vale a dire in termini di prezzo meno i costi, insieme a un divieto di pagamento per il flusso di ordini, rafforzerebbe la protezione degli investitori, reindirizzerebbe il commercio al dettaglio verso sedi trasparenti e allineerebbe l'Unione alle altre principali giurisdizioni che vietano o stanno valutando di vietare il pagamento per il flusso di ordini.

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 28 – lettera a
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 52 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. Se entro il [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore] non è emerso alcun sistema consolidato di pubblicazione attraverso la	***soppresso***

procedura di selezione organizzata dall'ESMA di cui all'articolo 27 quinquies bis, la Commissione riesamina il quadro e può accompagnare tale riesame, se del caso e previa consultazione dell'ESMA, con una proposta legislativa che stabilisca le modalità con cui l'ESMA dovrebbe fornire un sistema consolidato di pubblicazione.";

Or. en

Motivazione

Eliminazione della disposizione di riserva per l'ESMA. Qualora non emerga alcun CTP, la Commissione dovrebbe valutare le ragioni del fallimento e affrontarle nella legislazione successiva. Un'opzione diversa potrebbe essere quella in cui l'ESMA diventi il CTP per un sistema consolidato di pubblicazione meno ambizioso (ad esempio, un sistema post-negoziazione di 15 minuti per le azioni. In tal caso, tuttavia, i dati consolidati dovrebbero essere forniti gratuitamente ai partecipanti al mercato, dato il loro valore molto limitato).

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 28 – lettera b
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 52 – paragrafi 13 e 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***il paragrafo*** 14 ***è soppresso***;	(b) ***i paragrafi 13 e*** 14 ***sono soppressi***;

Or. en

MOTIVAZIONE

La relatrice accoglie con favore la proposta di revisione del regolamento e della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR/D) della Commissione. Tale revisione arriva al momento opportuno: l'Europa necessita di modifiche efficaci, comprensibili e realizzabili al quadro attuale al fine di ridurre la frammentazione e aumentare le dimensioni, la competitività e l'attrattiva dei mercati dei capitali dell'UE.

Tuttavia, la relatrice ha individuato alcune aree di miglioramento. Le modifiche incluse nella relazione sono ispirate alla volontà di istituire un quadro normativo favorevole a un ambiente in cui tutti i partecipanti al mercato possano trarre vantaggio dalle negoziazioni. Gli emendamenti sono guidati da quattro principi fondamentali:

a. ridurre la frammentazione e le barriere transfrontaliere;

b. creare condizioni di parità sostenendo un sano livello di competizione tra diverse sedi e diversi metodi di esecuzione;

c. consentire alle imprese dell'UE di essere competitive a livello internazionale e più attraenti per gli investitori dell'UE e dei paesi terzi;

d. incoraggiare la partecipazione degli investitori al dettaglio e rafforzare la protezione degli investitori.

È evidente che tali cambiamenti richiedono un attento lavoro di calibratura, nello spirito di un approccio che sia complessivamente equilibrato e che apporti benefici a lungo termine ai partecipanti al mercato dell'UE. La relatrice ha ampiamente coinvolto i partecipanti al mercato e le autorità nazionali competenti e ha elaborato quello che vuole essere un testo ambizioso ma equilibrato, le cui principali modifiche sono state suddivise in tre aree: sistema consolidato di pubblicazione, struttura e trasparenza del mercato, inoltro ed esecuzione degli ordini dei clienti.

Sistema consolidato di pubblicazione

Nella sua proposta, la Commissione mira a stabilire le condizioni affinché possa emergere in Europa un sistema consolidato di pubblicazione in tutte le classi di attività. La relatrice condivide tale obiettivo: un sistema consolidato di pubblicazione che mostri in tempo reale i prezzi degli strumenti finanziari in tutta l'Unione è uno strumento fondamentale per ridurre la frammentazione e migliorare l'attrattiva dei mercati dei capitali dell'UE e offrirà grandi vantaggi agli investitori finali.

I diversi sistemi consolidati di pubblicazione dovrebbero essere introdotti in modo graduale – a partire dalle obbligazioni, passando poi alle azioni, ai fondi indicizzati quotati e agli strumenti derivati – facendo trascorrere non più di sei mesi tra l'avvio del processo di nomina del sistema consolidato di pubblicazione in una classe di attività e quello in un'altra. Per garantire un controllo efficace del sistema consolidato di pubblicazione da parte delle autorità pubbliche dell'UE, l'ESMA dovrebbe disporre di tempo sufficiente per effettuare i processi di

selezione e autorizzazione e affrontare le questioni relative ai dati ancora da risolvere. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, l'ESMA dovrebbe tenere conto degli standard e delle pratiche prevalenti del settore, per massimizzare il valore del sistema consolidato di pubblicazione per i suoi utenti.

L'efficienza del sistema consolidato di pubblicazione sarà proporzionata al valore che fornisce ai suoi utenti: in questo senso, è essenziale che il sistema consolidato relativo agli strumenti rappresentativi di capitale disponga di informazioni pre-negoziazione in tempo reale, poiché sono necessarie per informare le decisioni di negoziazione degli investitori. Mentre i principali attori del mercato continueranno ad accedere al flusso di dati secondo le modalità che utilizzano attualmente, l'istituzione di un sistema consolidato di pubblicazione pre-negoziazione per gli strumenti rappresentativi di capitale costituirà un ottimo strumento aggiuntivo per attori quali i gestori di patrimoni di piccole e medie dimensioni o gli investitori stranieri che desiderano accedere ai mercati dell'UE. Il sistema consolidato di pubblicazione dovrebbe essere uno strumento utile anche per gli investitori al dettaglio; per tali utenti il sistema dovrebbe essere chiaro, facilmente accessibile e gratuito o richiedere al massimo solo il pagamento di una somma simbolica.

La relatrice riconosce che l'introduzione di un sistema consolidato di pubblicazione per gli strumenti rappresentativi di capitale può avere un impatto sui mercati regolamentati, che traggono una quota significativa dei loro ricavi dai dati di mercato. Pertanto, le modifiche introducono un'esenzione dai contributi obbligatori per i mercati che i) rappresentano meno dell'1 % del volume medio giornaliero totale degli scambi dell'UE, oppure ii) non contribuiscono in modo significativo alla frammentazione dei mercati dell'UE poiché scambiano principalmente azioni per le quali sono anche sede di ammissione primaria.

Tuttavia, la relatrice ritiene che l'inclusione di tutti i mercati regolamentati dell'UE nel sistema consolidato di pubblicazione sarebbe vantaggiosa per gli investitori finali, aumenterebbe l'attrattiva dei mercati dell'Unione e comporterebbe un aumento dei volumi di negoziazione e della visibilità per i mercati regolamentati di dimensioni inferiori, in linea con gli obiettivi del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali. Le modifiche includono pertanto un'opzione di adesione al regime di contributi obbligatori per quei mercati regolamentati che potrebbero esserne esentati. In questi casi, a tali mercati dovrebbe essere riassegnata una quota maggiore dei ricavi del sistema consolidato di pubblicazione.

Struttura e trasparenza del mercato

a. Norme di quotazione ed esecuzione per deroghe, doppio massimale sul volume e internalizzatori sistematici

Oggi i partecipanti al mercato devono aderire a norme in materia di trasparenza molto complesse, anche per quanto concerne l'applicazione di deroghe, differimenti e il meccanismo relativo al massimale. Gli emendamenti mirano a semplificare tali norme a vantaggio della struttura del mercato dell'UE e di una maggiore competitività e attrattiva complessiva dei mercati dell'UE.

Vi è inoltre il riconoscimento della necessità di aumentare la trasparenza pre-negoziazione e quindi rafforzare il processo di formazione dei prezzi, garantendo nel contempo la qualità del mercato, la liquidità complessiva sulle sedi di negoziazione dell'UE e la competitività e attrattiva dei mercati e delle imprese dell'UE interna e internazionale.

Pertanto, la relatrice propone un riequilibrio delle norme che disciplinano i mercati dei capitali, limitando il ricorso alle deroghe agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione di cui all'articolo 4 del MiFIR. La soglia per il ricorso a tali deroghe dovrebbe essere determinata dall'ESMA e non essere superiore al doppio della dimensione standard del mercato. La presente proposta introduce una maggiore flessibilità rispetto alla soglia fissa proposta dalla Commissione, consentendo all'ESMA di tenere conto di diversi elementi nel determinare tale soglia.

Allo stesso tempo, il meccanismo relativo al massimale che limita il dark trading nell'ambito di queste deroghe dovrebbe essere sospeso. Tali massimali sono stati fissati arbitrariamente e si sono rivelati di utilità limitata, pertanto la loro eliminazione ridurrebbe la complessità e allineerebbe l'Unione alle pratiche internazionali.

Vengono inoltre rivedute le norme relative alla quotazione ed esecuzione degli internalizzatori sistematici, applicando la stessa soglia prevista dall'articolo 4 del MiFIR.

L'aumento della soglia per l'utilizzo delle deroghe, i limiti alla quotazione e all'esecuzione degli internalizzatori sistematici e la sospensione del meccanismo relativo al massimale dovrebbero raggiungere il duplice obiettivo di rafforzare le negoziazioni nelle sedi trasparenti, semplificando al contempo le norme, conservando la competitività delle imprese dell'UE e il numero di opzioni di negoziazione disponibili per gli investitori finali. L'ESMA dovrebbe monitorare l'impatto di queste modifiche sul funzionamento dei mercati e intervenire se dovessero compromettere il processo di formazione dei prezzi.

b. Differimenti per le operazioni in strumenti non rappresentativi di capitale

Per semplificare l'attuale regime e garantire la trasparenza per gli investitori finali, la relatrice ritiene che il regime di differimento per le operazioni in strumenti non rappresentativi di capitale dovrebbe essere armonizzato a livello di Unione europea. Il prezzo e il volume di un'operazione in strumenti non rappresentativi di capitale dovrebbero essere pubblicati quanto più possibile in tempo reale e il prezzo dovrebbe essere differito soltanto fino alla fine del giorno di negoziazione al massimo. Prove provenienti da altre giurisdizioni indicano che differimenti più brevi sono vantaggiosi per gli investitori finali e, per alcune categorie di operazioni, non influiscono negativamente sulla liquidità disponibile sui mercati. Allo stesso tempo, riconoscendo la necessità per i fornitori di liquidità di non essere esposti a rischi indebiti, le modifiche consentono di mascherare il prezzo e il volume delle operazioni di dimensioni molto grandi per un massimo di quattro settimane. La calibrazione esatta delle varie categorie corrispondenti ai diversi differimenti dovrebbe essere lasciata all'ESMA, ma l'approccio proposto dovrebbe garantire una maggiore trasparenza che tenga conto delle diverse esigenze dei partecipanti al mercato.

c. Definizione di internalizzatore sistematico e obblighi di segnalazione

Il regime di segnalazione esistente per le imprese di investimento ha creato incertezza su chi dovrebbe segnalare le operazioni e ha portato a segnalazioni doppie. Inoltre, il legame tra l'obbligo di segnalazione e lo status di internalizzatore sistematico ha portato a un aumento del numero di internalizzatori sistematici nell'Unione, distorcendo il quadro dei partecipanti al mercato. Le modifiche mirano quindi a separare lo status di internalizzatore sistematico dagli obblighi di segnalazione, introducendo la possibilità per i partecipanti al mercato di registrarsi come "soggetto segnalante designato".

L'ESMA dovrebbe istituire un registro di tutti gli internalizzatori sistematici e i soggetti segnalanti designati, specificandone l'identità e gli strumenti o classi di strumenti per i quali sono internalizzatori sistematici o soggetti segnalanti designati. Ciò eliminerebbe l'incertezza e ridurrebbe l'onere normativo per le imprese di investimento, in particolare quelle più piccole. La relatrice ritiene che, in base a tale approccio, le imprese che si qualificheranno o che aderiranno come internalizzatore sistematico saranno solo quelle che agiscono come fornitori di liquidità, il che contribuirà alla chiarezza della struttura complessiva del mercato azionario.

d. Sospensione dell'obbligo di negoziazione di strumenti derivati

La relatrice condivide l'obiettivo della Commissione di rafforzare la capacità di compensazione dell'Unione introducendo una sospensione mirata degli obblighi di negoziazione per gli strumenti derivati. La proposta della Commissione affronta l'impatto del mercato da operatore a cliente consentendo la sospensione temporanea quando si ricevono le quotazioni dei clienti da controparti che non aderiscono attivamente a una sede di negoziazione dell'UE. Tuttavia, questa soluzione non si rivolge al mercato da operatore a operatore per i credit default swap (CDS) in Europa. L'emendamento introduce la possibilità di sospensioni dell'obbligo di negoziazione per le piattaforme da operatore a operatore che hanno stabilito collegamenti con le controparti centrali stabilite nell'Unione, sostenendo direttamente l'agenda dell'UE a sostegno della competitività delle controparti centrali dell'UE e la compensazione nell'UE.

Inoltro ed esecuzione degli ordini dei clienti

La relatrice ritiene che i problemi individuati dalla Commissione in merito alle pratiche relative ai cosiddetti pagamenti per il flusso di ordini siano sintomatici di una questione più ampia connessa al regime per l'esecuzione alle condizioni migliori. In particolare, il modo in cui i requisiti per l'esecuzione alle condizioni migliori sono formulati all'articolo 27 MiFID ha portato a interpretazioni di vigilanza molto diverse, di cui il pagamento per il flusso di ordini è l'esempio più lampante. Ciò ha comportato un aumento delle opportunità di arbitraggio normativo transfrontaliero, contrariamente agli obiettivi della Commissione per l'Unione dei

mercati dei capitali.

Alla luce di ciò, sebbene la relatrice mantenga la proposta iniziale in merito al pagamento per il flusso di ordini, gli emendamenti mirano ad attuare modifiche ai requisiti di esecuzione alle condizioni migliori al fine di garantire un approccio armonizzato a tale esecuzione alle condizioni migliori, una maggiore trasparenza e condizioni di parità in tutta Europa a vantaggio degli investitori finali. L'articolo 27, pertanto, prevede lo sviluppo di norme tecniche di regolamentazione più chiare per gli investitori professionali, mentre i requisiti di esecuzione alle migliori condizioni per gli investitori al dettaglio sono disciplinati dall'articolo 39 bis MiFIR.

Infine, i requisiti di trasparenza dovrebbero essere efficaci e aggiungere valore per i partecipanti al mercato. Occorre eliminare le misure che, in nome della trasparenza, accrescono l'onere normativo a carico delle sedi e delle imprese di investimento senza fornire valore agli investitori, come nel caso delle cosiddette relazioni delle norme tecniche di regolamentazione 27 e 28 di cui all'articolo 27, paragrafi 3 e 6, MiFID.